

XLII.

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1897

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Petizioni* — Si dà lettura di un messaggio del presidente della Camera dei deputati, con cui trasmette un disegno di legge d'iniziativa dell'altro ramo del Parlamento per « Sostituzione della strada da Zaccaria a Campiglia alla Zaccaria-Ricorsi, compresa nella legge 23 luglio 1881, n. 373 » (È trasmesso agli Uffici) — Si discute il progetto di legge: « Modificazioni all'articolo 60 della legge di pubblica sicurezza, 30 giugno 1889, n. 6144 » (n. 30) — Parlano il relatore, senatore Sensales, il senatore Saredo ed il ministro di grazia e giustizia — Si rinvia allo scrutinio segreto l'articolo unico del progetto — Il ministro di agricoltura, industria e commercio, a nome del ministro della marina presenta il disegno di legge: « Sulla leva marittima sui nati nel 1877 » (È trasmesso agli Uffici) — Il presidente ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazioni all'articolo 60 della legge di pubblica sicurezza » — Si lasciano le urne aperte — Il ministro di grazia e giustizia presenta lo « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo culto e del Fondo di religione e beneficenza della città di Roma, per l'esercizio finanziario 1897-98 » (È trasmesso alla Commissione permanente di finanze) — Si continua la discussione del disegno di legge: « Infortuni sul lavoro » (n. 16) — Si approva l'articolo 1° con due emendamenti proposti uno dal senatore Rossi Alessandro e l'altro dall'Ufficio centrale, dopo osservazioni dei senatori Parenzo e Vacchelli, relatore — Senza discussione si approvano gli articoli 2, 3 e 4 — L'articolo 5 è approvato con l'emendamento proposto dai senatori Rossi Alessandro, De Angeli e previa dichiarazioni dei proponenti l'emendamento, cui risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio. Approvasi l'articolo 6 — Si approva l'articolo 7 con un emendamento dell'Ufficio centrale e dopo osservazioni dei senatori Vacchelli, relatore, Rossi Alessandro ed Annoni — Sull'articolo 8 parla il senatore Canonico, e l'articolo stesso viene approvato con un emendamento proposto dall'Ufficio centrale — Il senatore Pellegrini svolge un emendamento all'articolo 9 non accettato nè dal ministro nè dal relatore, senatore Vacchelli — Si approva l'articolo 9 nel testo proposto — Il senatore Rossi Alessandro dà ragione di un suo emendamento all'articolo 10, non accettato nè dal relatore, nè dal ministro — L'articolo 10 è approvato nel testo proposto — Approvasi l'articolo 11 nel testo emendato dall'Ufficio centrale. d'accordo col senatore Pellegrini, dopo osservazioni dei senatori Saredo, Pellegrini e Rossi Alessandro — Senza discussione si approva l'articolo 12 — Approvasi l'articolo 13 nel testo ministeriale, proposto come emendamento dal senatore Rossi Alessandro e accettato dal relatore — L'articolo 14 è approvato con un emendamento del senatore Saredo e l'articolo 15 è approvato nel testo ministeriale — Si approva pure l'articolo 16 — Dopo osservazioni del ministro Guicciardini, dei senatori De Angeli, Vacchelli e Lampertico si approva l'articolo 17 nel testo proposto dal Ministero e gli emendamenti Rossi, riservato il voto sull'emendamento

dei senatori Rossi Alessandro e De Angeli — Approvansi senza discussione gli articoli 18, 19 e 20 — A proposta del senatore Vacchelli, relatore, il Senato rimanda il seguito della discussione a domani, dovendo dar luogo a discussione l'articolo 21 — Su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio cui risponde il ministro del Tesoro, il Senato delibera di tener seduta domani, giorno festivo, alle ore 14 — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazioni all'articolo 60 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 », che risulta approvato.

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, del Tesoro e di agricoltura, industria e commercio e degli affari esteri.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della seduta precedente il quale viene approvato.

Messaggio

del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza, del Senato il seguente messaggio:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno la proposta di legge « Sostituzione della strada da Zaccaria a Campiglia alla Zaccaria-Ricorsi, compresa nella legge 23 luglio 1881, n. 373 » d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 2 luglio 1897, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto ramo del Parlamento.

« Il presidente della Camera dei deputati
« G. ZANARDELLI ».

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti ha trasmesso alla presidenza del Senato la seguente lettera:

« Roma, 2 luglio 1897.

« In relazione a quanto è stabilito nella legge 15 agosto 1867, n. 3858, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella 2^a quindicina di giugno u. s., non fu fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente
« G. FINALI ».

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni all'art. 60 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 » (N. 80).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 60 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 ».

Prego di dare lettura del progetto di legge.
Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

All'articolo 60 della legge di pubblica sicurezza (testo unico) 30 giugno 1889, n. 6144, è sostituito il seguente:

Art. 60. Non si può esercitare l'industria di affittare camere od appartamenti mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza e senza il visto della medesima.

Tali dichiarazioni dovranno essere presentate all'autorità stessa per l'annuale vidimazione.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, di sua iniziativa o sul rapporto dell'autorità locale, potrà vietare in qualsiasi tempo l'esercizio, se l'esercente si trovi nel novero delle persone, di cui all'articolo 53.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Senatore SENSALLES. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SENSALLES. La legge del 1865 all'articolo 46 diceva: « Nessuno potrà esercitare l'industria di affittare camere, ed appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare presso di sé alloggio per mercede, per un tempo qualunque, minore di un trimestre, senza farne la dichiarazione in iscritto », ecc.

Nella legge 1868 riguardante le concessioni governative si disponeva: « Vidimazione an-

nuale delle dichiarazioni di volere affittare camere, o appartamenti mobiliati, o altrimenti somministrare alloggi per mercede, o per un tempo qualunque minore di un trimestre ».

Come chiaramente rilevasi la disposizione contenuta nella legge del 1868 riproduceva testualmente la dizione dell'art. 46 della legge di pubblica sicurezza 1865.

Ora nella legge pubblicata in giugno 1889 all'art. 60 del quale ora si discute, il legislatore credette opportuno di sopprimere l'inciso « per un tempo qualunque minore di un triennio »; e ciò non senza ragione, inquantochè questo inciso aveva dato luogo a contestazioni, aveva dato luogo a molestie, ed aveva offerto modo a rendere inefficace la legge.

Ora desidero conoscere se mai agli effetti della vidimazione annuale e della riscossione della tassa dagli uffici debbasi più tener conto del fatto che trovasi nella tabella annessa alla legge del 1868 e riprodotta nella legge del settembre 1874 quella limitazione di tempo per un periodo che era indicato nella vecchia legge di pubblica sicurezza, ma che fu soppressa, come ho già accennato, nella legge del 1889; soppressione che si mantiene nel progetto di legge in esame.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io credo che la legge del 1890, e l'attuale modificano implicitamente, ma necessariamente le disposizioni del 1878 e quindi è l'ultima legge che deve essere applicata.

Senatore SENALES. Ringrazio della spiegazione.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Questa legge porta diverse e non lievi conseguenze: l'obbligo della dichiarazione, per parte dell'affittacamere, l'obbligo della vidimazione, e quello del pagamento di una tassa di lire cinque, che è inerente alla vidimazione. Ora, qui non è detto quando la legge entra in vigore; e perciò, in mancanza di una disposizione speciale, si resta sotto l'impero delle disposizioni generali contenute nell'art. 1 del titolo preliminare del Codice civile; per cui la legge deve presumersi che entra in

vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Le conseguenze saranno come ho detto, abbastanza gravi; perchè, se applicata immediatamente la legge, tutti gli affittacamere debbono conformarsi ad ogni effetto...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Lo schiarimento mi pare facile a dare: mancando una disposizione transitoria che dica diversamente, l'obbligo del pagamento della tassa avrà applicazione appena entri in vigore l'obbligo di sottoporre la concessione alla vidimazione prescritta dalla nuova legge.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Prendo atto della dichiarazione fatta dal signor ministro: essa servirà di norma per l'applicazione di questa legge, ma prevedo che sorgeranno molte controversie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge che consta d'un solo articolo, sarà rinviato per la votazione allo scrutinio segreto.

Presentazione di progetti di legge.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A nome del mio collega della marina, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati per il « Contingente della leva di mare sui nati nel 1877 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo progetto di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98 ».

Prego sia trasmesso pel suo esame alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè discusso.

(Il senatore, segretario, DI PRAMPERO fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge « Infortuni sul lavoro » (N. 16).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge: « Infortuni sul lavoro ».

Come i signori senatori ricordano, ieri fu chiusa la discussione generale. Oggi incominceremo la discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, quale è stato proposto dall'Ufficio centrale.

TITOLO I.

Limiti di applicazione della presente legge.

Art. 1.

La presente legge si applica:

1. All'esercizio delle miniere, cave e torbiere; alle imprese di costruzioni edilizie; alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica; alle imprese telefoniche; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime;

2. Agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da animali, qualora vi siano occupati più di cinque operai;

3. Alle costruzioni ed imprese seguenti, qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate, di mezzi di trasporto per fiumi, canali e laghi, di tramvie a trazione meccanica; lavori di bonificamento idraulico; costruzioni e restauri essenziali di

porti, canali ed argini; costruzioni e restauri essenziali di ponti, gallerie e strade ordinarie, nazionali e provinciali.

A questo articolo 1 è stato proposto un emendamento del signor senatore Alessandro Rossi, di cui do lettura:

La presente legge si applica:

1. All'esercizio delle miniere, cave e torbiere; alle imprese di costruzioni edilizie, alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica; alle imprese telefoniche; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime;

2. Alle costruzioni ed imprese seguenti, qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate, di mezzi di trasporto per fiumi, canali e laghi, di tramvie a trazione meccanica; lavori di bonificamento idraulico; costruzioni e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie, nazionali e provinciali;

3. Agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da animali, qualora vi siano occupati più di cinque operai.

ALESSANDRO ROSSI.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Ieri non ho avuto la possibilità di assistere alla discussione. Nel resoconto sommario però ho letto che il mio ottimo amico, l'onor. Vacchelli, relatore, nel rispondere al senatore De Angeli, ha avuto la bontà di citare una mia opinione a proposito della colpa, pronunciata quando si discuteva altra volta intorno a questa legge. Io ho preso parte a tale discussione, una prima volta, nell'altro ramo del Parlamento, una seconda volta in questo ramo del Parlamento.

La seconda volta, che è quella cui ha alluso l'onor. Vacchelli, ci trovavamo di fronte ad un progetto di legge, riformato secondo le opinioni di quell'eminente giureconsulto, che abbiamo avuto la sventura di perdere precocemente, l'onor. Auriti, nel quale era fatta larga parte alla teoria del rischio professionale. In-

fatti quel progetto, partendo dal concetto che chi assumeva l'opera di un operaio, assumesse altresì l'obbligo di rispondere dei casi fortuiti e dei casi di forza maggiore, per i quali la vita e la salute dell'operaio potessero essere compromessi, riconosceva in virtù di questo principio, che si potesse ammettere l'assicurazione obbligatoria.

Però di fronte all'assicurazione obbligatoria si mantenevano i principî del Codice civile, soltanto che si attenuavano nelle loro conseguenze, in quanto si risparmiava agli industriali l'obbligo di rispondere dei casi di colpa lieve.

In questo stato di cose, come cioè si presentava allora la questione, io esponevo al Senato i miei convincimenti per i quali veniva a questa conclusione.

Dato e non concesso che si possa ammettere l'assicurazione obbligatoria, che ci sia modo di dare una indennità all'operaio quando rimanga per caso di forza maggiore, di caso fortuito, danneggiato nella vita o nella salute; data e non concessa la teoria del rischio professionale, non mi pare ragionevole, dicevo, che si possa da questo rischio professionale trarre ragione per modificare i concetti giuridici informativi del nostro Codice.

Questa era la tesi che io allora sosteneva, ma non era punto disposto nelle condizioni speciali del nostro paese, nelle condizioni speciali dei nostri industriali, a riconoscere e ad ammettere come incontestata ed incontestabile la tesi del rischio professionale, e facevo allora, come faccio ora, tutte le mie riserve.

Ora io da quest'ordine d'idee non ho alcuna ragione di decampare, per quanto nelle successive discussioni, che intorno a questo progetto di legge hanno avuto luogo nel Senato, io non abbia creduto di dovere intervenire ulteriormente, imperciocchè, una volta esposta la mia opinione, io non attribuisco ad essa una importanza tale da avere bisogno di essere ripetuta al Senato ad ogni ripetersi del dibattito.

Ma, di fronte al richiamo fatto di questa mia opinione dall'onorevole relatore, in modo, a quanto apparirebbe dal resoconto sommario, da poter far ritenere, che io fossi favorevole alla teoria del rischio professionale, mi sono

trovato in dovere di domandare la parola per fare queste dichiarazioni, e cioè, che io non mi sono punto rimosso dai conviamenti che ho avuto occasione di esprimere allora. E tutto ciò che dissi allora intorno alla teoria della colpa e intorno alle modificazioni che nel progetto Auriti a questa teoria si apportavano, era subordinato all'ipotesi che si potesse ritenere necessario introdurre nella nostra legislazione il criterio del rischio professionale e collegare a cotesto criterio un'assicurazione obbligatoria per i casi di forza maggiore o di casi fortuiti.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Siccome le dichiarazioni che ha fatto l'onor. Parenzo non contrastano menomamente a quanto ebbi a dire relativamente al suo discorso del 1892 nella seduta di ieri, non mi occorre di fare in proposito nuove dichiarazioni, e vengo all'articolo I che si trova in discussione.

A questo articolo l'egregio nostro collega senatore Rossi ha presentato un emendamento di forma risolvendosi in una trasposizione di capoversi che si mettono uno piuttosto dell'altro in avanti perchè seguano un ordine da lui consigliato come il migliore, e contiene poi la proposta di sopprimere nell'originale articolo ministeriale la parola *essenziale* laddove si parla di restauri che si fanno a strade e ponti in due punti dell'articolo.

Il ministro ha dichiarato in seno all'Ufficio centrale del Senato che non ha difficoltà ad accettare queste modificazioni ed anche l'Ufficio centrale accetta ben volentieri l'emendamento proposto dal collega Rossi.

Soltanto poichè si fa una questione di forma l'Ufficio centrale avrebbe trovato opportuno di aggiungere nella prima linea anche tre parole perchè si dica invece: *La presente legge si applica*, e parlare subito delle industrie, si dica invece: *La presente legge si applica AGLI OPERAI ADDETTI*, e poi si viene a dire quali sono le industrie a cui sono addetti perchè la legge è fatta per gli operai in special modo.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dal relatore dell'Ufficio centrale e lo ringrazio.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Si propongono a questo primo articolo due emendamenti, uno del senatore Rossi e l'altro dell'Ufficio centrale. Dichiaro di accettarli ambedue.

PRESIDENTE. Dunque all'articolo 1° è sostituito un altro articolo 1° proposto in massima parte dal senatore Rossi Alessandro, ed accettato, come emendamento, così dal ministro come dall'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale poi a sua volta propone una piccola aggiunta all'emendamento proposto dal senatore Rossi Alessandro, la quale pure è accettata dallo stesso senatore Rossi e dal ministro; quindi l'articolo 1° risulta così formulato:

Art. 1.

La presente legge si applica agli operai addetti:

1. All'esercizio delle miniere, cave e torbiere; alle imprese di costruzioni edilizie; alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime;

2. Alle costruzioni ed imprese seguenti, qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate, di mezzi di trasporto per fiumi, canali e laghi, di tramvie a trazione meccanica; lavori di bonificazione idraulico; costruzioni e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie, nazionali e provinciali;

3. Agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da animali, qualora vi siano occupati più di cinque operai.

Pongo ai voti l'articolo 1° così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È considerato come operaio agli effetti della presente legge:

1. Chiunque in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione;

2. Chiunque nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, soprintende al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi sette lire al giorno, e la riscuota a periodi non maggiori di un mese;

3. L'apprendista, con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro.

(Approvato).

TITOLO II.

Regolamenti preventivi.

Art. 3.

I capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni indicate nell'art. 1 debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai.

Quando disposizioni speciali non stabiliscano penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma dell'articolo 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortunio.

(Approvato).

Art. 4.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, raccolte le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie e costruzioni, di cui all'art. 1, e sentito il parere dei Consigli tecnici governativi, formulerà i regolamenti enunciati nell'articolo precedente, i quali dovranno essere approvati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, e potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.

Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatori regolamenti speciali, per singoli stabilimenti o consorzi di essi, sopra proposta dei loro capi.

(Approvato).

Art. 5.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio vigilerà alla osservanza delle norme preventive contenute nelle leggi speciali e ne regolamenti sulle imprese, industrie e costruzioni di cui negli articoli precedenti, e degli obblighi imposti con la presente legge.

Per le ispezioni intese ad accertare l'osservanza dei regolamenti preventivi, il Ministero, oltre dei funzionari dipendenti dallo Stato potrà valersi principalmente del personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei sindacati di assicurazione mutua.

Gli ispettori incaricati delle ispezioni che accadono nelle fabbriche e nei cantieri, possono prendere cognizione del contratto originario di assicurazione. Essi devono astenersi, per quanto è possibile, dall'indagare processi di lavorazione che vogliono tenersi segreti e serbare poi sempre il segreto sopra quelli che venissero a loro conoscenza per ragione dell'ufficio, sotto pena di multa di L. 500 a 1000, oltre il risarcimento dei danni, e salvo, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'art. 298 del Codice penale.

È vietato agli ispettori o delegati d'intraprendere per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi interessati o impiegati come ingegneri, chimici, medici e meccanici.

PRESIDENTE. A questo articolo 5 è proposto il seguente emendamento dai signori senatori De Angeli e Rossi Alessandro:

« Nelle righe nona e decima alle parole « potrà valersi » sostituire: « si varrà ».

Senatore DE ANGELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE ANGELI. Ho proposto d'accordo col senatore Alessandro Rossi questa modificazione *apparentemente* di lieve importanza, che però è in relazione alle dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale, ed a quanto ho già detto nella discussione generale, che cioè per le ispezioni si debba in modo speciale ed a preferenza valersi del personale tecnico delle associazioni per prevenire gli infortuni. L'espressione « potrà valersi » non risponde a questo concetto, che deve risultare dalle parole della legge stessa, perchè col tempo il ricordo delle relazioni si

perde. Mi par quindi meglio dire senz'altro: « si varrà ».

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale riconosce che l'emendamento proposto dal senatore De Angeli, esprime meglio il pensiero contenuto nella relazione e per questo lo accetta.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Confermando una dichiarazione che a questo proposito ebbi occasione di fare nell'altro ramo del Parlamento quando l'anno scorso si discuteva questo disegno di legge, dichiaro essere mio intendimento di non aumentare a nessun patto i funzionari governativi.

In omaggio a questo intendimento non mantenni il disegno di legge preparato dal ministro Barazzuoli per la sorveglianza sulle caldaie a vapore; in omaggio a questo pensiero nella recente riforma al regolamento per la sorveglianza delle caldaie a vapore ho mantenuto in vita le società degli utenti.

In omaggio allo stesso intendimento, per l'applicazione di questa legge, procurerò che lo Stato si serva il più largamente possibile delle associazioni istituite per la prevenzione degli infortuni.

Perciò accetto di gran cuore l'emendamento proposto dal senatore De Angeli, e prego il Senato di approvarlo.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Debbo comunicare al Senato i dubbi che mi agitano rispetto ai regolamenti, i quali hanno una grandissima importanza in questa legge. Infatti non se ne parla solo in questo titolo secondo dei regolamenti preventivi; ne trattano complessivamente gli articoli 3, 4, 5, 10, 13 e 16 dell'Ufficio centrale, 17 e 27.

Ora non si troverà fuori di luogo lo affermare che in una legge di questa natura manchiamo ancora di esperienza. E, siccome per vizio da noi le leggi accordano troppo ai regolamenti, verranno opportune le mie racco-

mandazioni al Governo non senza aggiungervi alcune considerazioni.

Io mi rallegro delle dichiarazioni fatte poco fa dall'onorevole ministro, e ne deduco che i regolamenti non saranno compilati come di solito quasi per intero dagli impiegati del Ministero.

Con gli umori che corrono, e con lo spirito unilaterale che domina in questa legge, che, come dissi mercoledì, sembra aver carattere di diffidenza, potrebbero nei regolamenti emanarsi disposizioni, da condurre ad ignote e tutt'altro che buone conseguenze. Chè la nostra mania di regolamenti è tale, che ne abbiamo perfino di quelli, che vanno al triplo del volume della legge stessa.

Io potrei narrare il caso di una legge alcuni articoli della quale vennero aspramente combattuti da uno dei nostri colleghi, rimasto però in minoranza.

Ebbene il ministro ha scelto a commissario per la compilazione del regolamento questo stesso nostro collega. E così è avvenuto che egli introdusse nel regolamento quanto non aveva potuto fare entrare nella legge.

Mi tengo sicuro che il Governo veglierà del pari a che le formule del regolamento non riescano nè vessatorie per i minori industriali, nè umilianti per i maggiori.

È grave abbastanza la sanzione dell'art. 3 della inosservanza delle leggi e regolamenti a norma dell'art. 434 del Codice penale, ma lasciamo correre anche indipendentemente dalla responsabilità civile.

Il fatto è che per l'azione del risarcimento concessa all'assicuratore, il danneggiato potrebbe avere tutto da guadagnare unendosi all'assicuratore per tentare un maggior indennizzo.

Poichè ai regolamenti fanno coda naturalmente gli ispettori, a proposito dei quali non ricordo se abbia l'anno scorso narrato a che punto i regolamenti arrivano, ad esempio, in Alsazia.

È successo ad un industriale mio amico che porta un nome storico e le cui celebri istituzioni operaie che ne contornano gli opifici datano dal principio del secolo. Fin dal 1895 costui aveva domandato il permesso di costruire una fonderia; ne rassegnò i disegni al comune. Questo si è valso degli ispettori i quali gli im-

posero la costruzione di una sala indipendente da quella del portinaio per solo uso di colazione e di pulizia per gli operai, munita di un armadio chiuso a chiave per ogni operaio con determinato numero di salviette ad uso della relativa toletta, sapone ecc., il che potete essere ben certi non esiste nella legge.

Non continuo altre narrazioni che avrei sotto mano della Germania per non distrarvi in questo momento; là son giunti al punto che per render meno rumorosi i socialisti, ne creano ispettori i capi, salvo a tutelare gli industriali nei momenti critici.

Noi non andremo a questi eccessi, ho già vaticinato che potremmo andarvi più tardi. Per ora mi limito ad allontanare il pericolo che i regolamenti invadano, acuiscono e sorpassino le linee della legge.

Occorre dirvi che noi sotto certi aspetti consideriamo tuttora le industrie moderne, come i Romani antichi?

Al Senato, nelle discussioni passate un autorevolissimo senatore, investito anche d'incarico governativo, colla massima semplicità e convinzione diceva: « L'industriale da sé non proporrebbe che regolamenti di pochi articoli, male infilzati, senza costrutto perchè non occorra somministrarglieli per legge »; non si tratterebbe meglio di così un qualsiasi capomastro, un idiota.

Ammetto che la capidivisione d'un Ministero abbiano la vita più stabile di quella del ministro, e che d'altra parte i corpi consultivi facciano quasi sempre il comodo dei ministri. Credo però che se a far parte della Commissione per i regolamenti si chiameranno delle competenze, come testè ha accennato l'onorevole ministro, il Governo ne potrà essere più illuminato quand'anche, ossia perchè le persone possano esserci più o meno interessate.

Quando vogliamo fare delle leggi rispondenti al loro obiettivo, naturalmente non bisogna che manchi il consiglio di coloro che sono competenti.

Non ho bisogno di ricordare quanto ho detto nella seduta di mercoledì scorso, che ci prepariamo grado grado anche con questa legge ad incontrare un nuovo ambiente sociale. Ora i collettivisti di cui il relatore ha parlato ieri son gran fautori di regolamenti; essi abbisognano di ispettori, di controllori, di sorveglianti;

non per questo odiano meno la burocrazia, della quale aspirano a prender il posto. Nel Belgio un socialista alla Camera è arrivato a domandare un ufficio di ispezione per la costruzione delle armature, ed un altro, che a qualsiasi padrone tradotto innanzi alla giustizia sia sempre applicato il massimo della pena in luogo del minimo.

Qui io non intendo uscire dall'argomento nel citarvi, per evitarli, gl'inconvenienti che si riscontrano in qualche legislazione estera; ne abbiamo però abbastanza a casa nostra.

L'onorevole Parenzo nel 1892, trattandosi di questa medesima legge, presso a poco fece intorno ai regolamenti le medesime raccomandazioni che oggi io pure muovo al Governo. Ricordo ciò nullameno il disordine dei primi giorni di esecuzione della tassa sulla luce elettrica, perchè si volle darvi corso quando il regolamento non c'era ancora. Il regolamento della legge sui fiammiferi ha volume più che doppio di quello della legge stessa.

Il regolamento della legge dei proviviri del 15 giugno 1893 è uscito dieci mesi dopo la legge, e contiene nientemeno che settantacinque articoli con 5400 parole. Mi sono preso il gusto di numerarle, e notate che si riferiscono a una legge di prova, e che due anni dopo che è uscita, il Barazzuoli con circolare 10 maggio 1895, avvertiva le Camere di commercio che essa pure si trovava nella raccolta delle leggi dello Stato.

Come volete che un povero industriale, il quale si trova impigliato in tanti regolamenti deva imparare a mente le 5400 parole per non essere proclamato in colpa?

Ed ora un passaggio intorno ai segreti di fabbrica ai quali accenna il presente articolo nelle visite degli ispettori.

L'onorevole Lampertico, nel 1896, già ammetteva che l'ammenda di lire 1000 era cosa derisoria. Sul segreto stesso il senatore Cannizzaro espresse dubbi che la legge non bastasse. Quanto alla responsabilità di chi tradisce il segreto, il senatore Lampertico ci ha dimostrato fino a qual punto, entro qual caso il Governo possa essere chiamato responsabile dei suoi funzionari.

Egli ebbe a dire che oramai non si ammette più la irresponsabilità del Governo, e che si danno dei casi in cui è responsabile, in altri

no, secondo che si definiva il *jus imperii* oppure il *jus gestionis*. Ero quasi tentato di prendere da ciò l'occasione a proporre in quel senso un emendamento potendo darsi benissimo che un funzionario, durante una sua visita, sorprenda un segreto di fabbrica oggi che le cose sono spinte ad un punto di progresso così avanzato, che si può dire quasi che ogni fabbricante abbia una specialità a lui solo per distinguersi dagli altri.

Non voglio prolungare più in là questa discussione incidentale, ma non lascio di vivamente raccomandare al Governo: 1° di essere bene avveduto ed equo nei regolamenti; 2° di avere riguardo ai segreti di fabbrica, e veder modo che in entrambi gli argomenti equamente e largamente sieno tutelati gli interessi legittimi degli industriali.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Rossi, in sostanza, fa raccomandazioni concernenti la compilazione dei regolamenti, chiedendo che il ministro procuri che siano dettati ed ispirati da senso di realtà e non di dottrinarismo o peggio da spirito burocratico.

Anche a questo riguardo posso ripetere una dichiarazione, che ho fatto altra volta, essere mia intenzione di fare partecipare largamente coloro che vivono della vita del lavoro alla compilazione di questi regolamenti. Questo proposito prima di tutto trova ragione nella legge che stiamo discutendo, perchè, secondo essa, debbono essere sentiti i capi o esercenti delle industrie sottoposte all'obbligo dei regolamenti preventivi, e poi perchè ciò corrisponde alla mia convinzione. Assicuro pienamente dunque l'onorevole Rossi che per parte mia farò tutto quanto occorra perchè questi regolamenti corrispondano al fine della legge senza creare in alcun modo impacci non necessari alle industrie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti quest'articolo 5 così emendato:

Art. 5.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio vigilerà alla osservanza delle norme preventive contenute nelle leggi speciali e nei

regolamenti sulle imprese, industrie e costruzioni di cui negli articoli precedenti, e degli obblighi imposti con la presente legge.

Per le ispezioni intese ad accertare l'osservanza dei regolamenti preventivi, il Ministero, oltre dei funzionari dipendenti dallo Stato si varrà principalmente del personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei sindacati di assicurazione mutua.

Gli ispettori incaricati delle ispezioni che accadono nelle fabbriche e nei cantieri, possono prendere cognizione del contratto originario di assicurazione. Essi devono astenersi, per quanto è possibile, dall'indagare processi di lavorazione che vogliono tenersi segreti e serbare poi sempre il segreto sopra quelli che venissero a loro conoscenza per ragione dell'ufficio, sotto pena di multa di L. 500 a 1000, oltre il risarcimento dei danni, e salvo, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'art. 298 del Codice penale.

È vietato agli ispettori o delegati d'intraprendere per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi interessati o impiegati come ingegneri, chimici, medici e meccanici.

Chi l'approva è pregato di alzarsi,
(Approvato).

TITOLO III.

Assicurazione.

Art. 6.

Debbono essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della presente legge, gli operai occupati nelle imprese, industrie e costruzioni di cui all'art. 1°.

Devono essere assicurati anche gli operai che prestano servizio tecnico presso caldaie a vapore funzionanti fuori degli opifici.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai ha luogo anche quando le imprese, industrie e costruzioni sono esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi, ovvero da società o da imprenditori che ne abbiano avuto da loro la concessione.

Per le imprese, industrie e costruzioni nelle quali il lavoro non è continuativo, l'obbligo dell'assicurazione è limitato alla durata del lavoro.

(Approvato).

Art. 7.

L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa, industria o costruzione per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di dieci giorni.

Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, di provincie, comuni, consorzi o pubblici stabilimenti e segue per concessione o appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario.

A quest'articolo, l'Ufficio centrale propone di sostituire alle parole *dieci giorni*, le altre: *cinque giorni*.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Il progetto di legge del Ministero proponeva che la assicurazione si facesse per gli infortuni che avessero provocato un danno, una impossibilità di lavorare per più di dieci giorni; ma poi, per comune consenso dell'Ufficio centrale e del ministro, non contraddetto da nessuno in quest'aula, invece del termine di dieci giorni si è stabilito di mettere il termine di cinque giorni, con che però decorra la indennità temporaria a cominciare dal sesto giorno; ma nella stampa si è dimenticato di fare la correzione corrispondente in questo art. 7.

Quindi l'Ufficio centrale avverte che invece di dieci giorni, alla fine del primo comma deve dirsi cinque giorni.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Facciamoci a considerare questi cinque giorni fissati dall'articolo 8. Se si confrontano con i termini della Germania che mette tredici settimane, l'Austria cinque e l'Inghilterra due, è certo che diventano ottime le condizioni del sussidio a dopo soli cinque giorni; nè qui tratto del più o del meno in danaro; in quest'aula non ho mai udito sul costo della assicurazione per sè stessa muoversi appunto. Colla antecedente proposta dei dieci giorni e il ritorno al primo giorno

nei casi che la malattia si prolungasse all'undicesimo, era ancor più grave il sussidio.

Ma adagio, Biagio, perchè i conti che voi fate di 3.50 e 4 lire che l'assicurazione costa e costerà per anno e per operaio son conti estremamente ottimisti, come quelli che ieri ha fatto l'onor. Vacchelli dicendo che anche nei prodotti dove si ha il 50 o 60 per cento del prezzo costituito dal solo salario, la differenza dell'importo sul valore non sia che di 30 centesimi per 100 lire.

Teniamoci lontani dal fare troppa aritmetica, perchè possiamo comprometterci appena si verifichi che il contributo tedesco risulti ufficialmente a circa franchi 12.50 per operaio, cioè in media a tre o quattro volte in più di quello che fin qui ha dato la Cassa nazionale italiana, con questo ancora che il sussidio in Germania, come dissi testè, non comincia che dopo tredici settimane.

Consiglio quindi il Governo e l'Ufficio centrale a non prendere le mosse da questa supposizione che ci assolveremo con 3 o 4 lire ed andar avanti dicendo che il segreto dei grandi numeri farà ancora diminuire il premio. Dite piuttosto che andiamo a tentoni, e gli è quando si temono compromesse la verità e la equità che si manifesta e dura l'inquietudine dei centri industriali.

E tanto più ché anche nella discussione che ha avuto luogo ieri, malgrado che io avessi secondo alcuni anche troppo vivamente criticato lo spirito generale che regolava la relazione del ministro e quella dell'Ufficio centrale, ho inteso il conte Guicciardini affermare che il padrone nulla dà per questa legge, e che l'operaio nulla riceve; volete le leggi, egli soggiunse, per favorire i padroni? Volete favorire la guerra sociale? E continuava: Fra i mali degli operai, gl'infortuni sono ancora i mali minori. Converrà pensare alla vecchiaia a riparare altre ingiustizie sociali. Queste sono parole pronunciate dall'onorevole ministro.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

Senatore ROSSI ALESSANDRO... Certo che l'onorevole ministro è andato più in là di quello che forse era il pensiero suo. Egli negava che esistesse aumento d'infortuni in Germania per ciò solo che il Boedicker lo aveva dichiarato a Milano.

Ma le statistiche ufficiali son là, alla vista di tutti ed è inutile ripetersi.

Ieri avanti la chiusura della discussione non ho preso la parola per non tediare il Senato con repliche personali; ma ciò non toglie che ieri l'onor. ministro ha ritorto contro di me un argomento ponendo le premesse al posto delle conseguenze. Appunto sulla legge germanica io aveva affermato che il primo movente di Bismarck verso l'assicurazione obbligatoria, furono le condizioni floride in cui, dopo le leggi doganali del 1879, si trovavano le industrie e sono andate sempre più sviluppandosi.

Il ministro Guicciardini disse invece che in Germania essendo tutti assicurati, era per questo che potevano sostenere la grande concorrenza in tutto il mondo, mentre Bismarck aveva, e più rettamente, affermato: poichè siete già forti, poichè battete ogni concorrenza industriale nel mondo, potete anche pagare il premio dell'assicurazione.

All'onorevole Vacchelli poi sono sfuggite di bocca queste parole: « Questi signori industriali in fin dei conti non fanno che assicurare se stessi! ».

Se volete, fino ad un certo punto, quello che dite avrà anche una consistenza materiale, ma è il vostro modo che non va; non siete calmi, non siete equi, quasi vorreste che si facesse di questa legge proprio due classi, una delle quali possa crederci una *quantité* ed una *qualité négligeables*.

E per finire coll'argomento del premio, che dal ministro e dal relatore vidi eccessivamente impicciolito, m'era d'uopo avvertirvi che conviene essere disposti a che aumenti sensibilmente.

Non si avrà da noi tutto quell'impianto che si ha in Germania; ma è sicuro, che se la Germania paga ora franchi 12 50 circa per operaio, noi non ci assolveremo con lire 3 50 come si è detto ieri, nè con 30 centesimi per cento sul valore dei prodotti. Sia di norma generale, sia di pubblica economia semplicemente, senza farne questioni di più o meno, lo posso dire tanto da parte mia che del mio amico onorevole De Angeli, che dobbiamo e vogliamo mantenerci in una sfera superiore e degna del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Annoni.

Senatore ANNONI. Sta in fatti l'asserzione del senatore Rossi che in Germania, in Russia ed oggi anche in Inghilterra, l'indennità decorre da un termine meno favorevole all'operaio di quello che non decorra con le nostre proposte. Ma qui mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Rossi sopra un fatto. In quei paesi ci sono delle Casse di sussidio di malattia, ci sono società di mutuo soccorso così forti, che possono, senza sacrificio, o con sacrificio lievissimo, provvedere a questa mancanza di assistenza (indennità infortuni) che, in alcuni casi, arriva a parecchie settimane.

Debbo ancora aggiungere: I salari, in quei paesi, sono molto, ma molto più elevati di quello che non siano nel nostro; e data questa condizione di cose, là ove vi sono, da una parte, istituti che provvedono alle malattie, e dall'altra dei salari che lasciano possibilità di un certo risparmio, è naturale, che in quei paesi, ripeto, si possa anche prorogare il termine, dal quale deve decorrere l'indennità.

Faccio osservare, che la questione non è nuova: quando si fondava quella Cassa nazionale di assicurazione, per la quale l'onorevole Rossi ha così poca simpatia, e per la quale ha frequenti parole assai amare...

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Se non fate un monopolio siamo amici.

Senatore ANNONI. E che non facciamo monopolio l'ho dimostrato in via di fatto: fui io che nell'Ufficio centrale combattei il monopolio, perchè credo che esso pregiudica anche all'istituzione a cui si accorda. La libertà della concorrenza è quella che vi dà l'incitamento a ben fare. Quando non avete questo eccitamento, ma godete il privilegio, immobilizzate l'Istituto che ne beneficia e lo mettete nella tentazione di trascurare in alcune parti il servizio, e in alcune altre tollerare indebite ingerenze, aprendo l'adito così anche al favoritismo; sono queste in parte le ragioni, per cui ho respinto la teoria del monopolio. Veda, onor. Rossi, che eravamo pienamente d'accordo.

Veniamo adesso a questa benedetta Cassa nazionale di assicurazione.

Quando si è formato questo Istituto, si era detto che il sussidio doveva decorrere dal quindicesimo giorno; poi si è scesi al decimo giorno, e finalmente al quinto, perchè purtroppo ci siamo accorti che le società di mutuo soccorso

e quelle altre previdenze, che vi sorgono d'attorno, non potevano nei più dei casi provvedere a quel periodo d'infermità, che va dal giorno dell'infortunio al decimo, da cui decorreva allora l'indennità giornaliera.

Crede l'onorevole Rossi che questa differenza di far decorrere l'indennità dal decimo giorno piuttosto che dal quinto, abbia portato una grande differenza? Io ebbi già a dirle che non siamo mai stati animati da desiderio di lucro; non abbiamo fatto risparmi nella gestione dell'Istituto, e senza rialzare di un grano le tariffe, noi abbiamo potuto, supplendo con una maggiore attività e con maggiori economie, far fronte a questo maggiore aggravio. Del resto in quanto alla misura del premio che verrebbero a pagare gli industriali per effetto di questo progetto di legge, le cifre dell'onorevole Vaccelli e quelle fornite dall'onorevole signor ministro sono perfettamente conformi al vero, e rispondono nella loro totalità ai calcoli più esatti e ai calcoli più positivi. Non ha altro da aggiungere.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. La prego, onorevole Rossi, d'aver riguardo al momento, ed alla stagione.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Io non ho che poche parole da rispondere all'onorevole Annoni, per dirgli che non è vero che i salari italiani sieno in tutti i punti inferiori a quelli tedeschi.

I salari italiani in molte fabbriche di tessili del nord sono superiori ai salari sassoni, e mi permetterò di fare avere al senatore Annoni, se li desidera, i relativi, quadri. Quanto ai sussidi di malattia, egli conosce meglio di me le centinaia e centinaia di Società di mutuo soccorso esistenti, sia libere, sia riconosciute dallo Stato.

Nè la questione verte sui cinque giorni; li ho segnalati come un merito in confronto della proposta malsicura del progetto ministeriale; noi non li criticiamo...

Senatore ANNONI. Siamo d'accordo allora.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Lo siamo altresì quanto alla Cassa nazionale d'infortuni; io mi guarderei bene di non trattarla col dovuto riguardo.

Se l'ho toccata nei miei appunti, è quando si volle presentarmela come un monopolio.

Siete stati voi stessi previdenti, voi dell'Ufficio centrale che siete venuti incontro ai nostri desideri col togliere quello che si temeva e che difatti era nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto?

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 7 così emendato:

Art. 7.

L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa, industria o costruzione per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni.

Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, di provincie, comuni, consorzi o pubblici stabilimenti e segue per concessione o appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 8.

Ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione occupa in media abitualmente, l'ispettore delegato lo denunzierà all'autorità giudiziaria competente.

Le dichiarazioni false o inesatte sono punite colle pene stabilite nell'articolo 288 del Codice penale, salvo l'obbligo dell'assicurazione supplementare da farsi a carico del capo o esercente, anche di ufficio, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

A quest'articolo sono proposti i seguenti emendamenti.

Il senatore Alessandro Rossi propone di rimettere l'articolo ministeriale.

L'Ufficio centrale al secondo comma dell'articolo ministeriale propone di sostituire il seguente: « Le dichiarazioni false o inesatte sono

punite con multa da L. 50 a L. 1000, salvo l'obbligo », ecc.

Senatore CANONICO, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO, *dell'Ufficio centrale*. A quest'articolo il senatore Alessandro Rossi aveva fatto la proposta di tornare al testo ministeriale.

Senza voler punto precludere la via al senatore Rossi di svolgere il suo emendamento, mi permetto di accennare pochissime cose che forse potranno contentarlo.

Da quanto ho sentito anche nel suo discorso dell'altro giorno, il motivo precipuo forse che indusse l'onor. Rossi a codesta proposta, si fu perchè all'art. 436 del Codice penale, a cui si riferiva il testo ministeriale, l'Ufficio centrale avrebbe sostituito l'art. 288 del Codice penale.

Ora, due semplici osservazioni. Il motivo per cui l'Ufficio centrale ha sostituito l'art. 288 all'art. 436, è questo: che il caso previsto dall'art. 436 non faceva punto al caso, perchè l'art. 436 parla di colui che rifiuta d'indicare ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni il proprio nome, cognome, stato o professione; mentre l'art. 288 parla di colui che, essendo per legge obbligato a tenere speciali registri soggetti all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazione all'autorità, scrive o lascia scrivere indicazioni false. Questo è il motivo.

Ma l'onor. Rossi con qualche ragione diceva: come mai volete che si possa infliggere, per un simile fatto, la reclusione fino a tre mesi? Questo è forte.

Tenendo conto di questa osservazione, e desideroso l'Ufficio centrale di concedere tutto ciò che può affinchè la legge arrivi più facilmente in porto, è venuto appunto nell'idea, la quale credo sarà accettata dall'onorevole Rossi, di modificare l'articolo in questo senso: cioè di non più parlare dell'articolo 288, ma di dire semplicemente che le dichiarazioni false o inesatte sono punite con multa da L. 50 a L. 1000. Così si esclude ogni pena privativa della libertà e si ritiene la sola pena pecuniaria stabilita dall'art. 288; pena che lascia al giudice tanta latitudine da poter applicare anche solo 50 lire di multa.

Io credo che dopo queste brevi osservazioni,

l'onor. Rossi non esiterà ad accettare l'emendamento da noi proposto.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Perfettamente soddisfatto delle dichiarazioni dell'Ufficio centrale, accetto il suo nuovo emendamento.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

GUICCIARDINI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora leggo l'articolo ottavo come è concordato dall'Ufficio centrale, dal ministro e dal senatore Rossi.

Art. 8.

Ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione occupa in media abitualmente, l'ispettore delegato lo denunzierà all'autorità giudiziaria competente.

Le dichiarazioni false o inesatte sono punite con multa da L. 50 a L. 1000, salvo l'obbligo dell'assicurazione supplementare da farsi a carico del capo o esercente, anche di ufficio, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Pongo ai voti l'articolo ottavo così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

La misura delle indennità assicurate agli operai in caso di infortunio, dovrà, secondo i casi, essere la seguente:

1. Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e non mai minore di L. 3000;

2. Nel caso di inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo;

3. Nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale alla metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità cominciando dal sesto giorno;

4. Nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà eguale alla metà della

riduzione, che dovrà subire il salario medio per effetto della inabilità stessa e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità cominciando dal sesto giorno;

5. Nel caso di morte, la indennità sarà eguale a cinque salari annui e sarà devoluta secondo le norme del Codice civile agli eredi testamentari o legittimi.

In mancanza di eredi, l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito coll'articolo 26.

6. L'indennità dovrà essere liquidata e pagata entro tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio e nel caso di ritardo decorrerà sopra di essi dopo i tre mesi l'interesse nella misura normale.

7. Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e nella stessa categoria degli apprendisti.

8. In ogni infortunio, il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

A questo articolo il senatore Pellegrini propone un emendamento, e cioè, di sostituire ai numeri 1 e 2 il seguente:

« 1. Nel caso d'inabilità permanente, la indennità sarà eguale alla somma capitale necessaria per far corrispondere dall'Istituto indicato nell'art. 13 al danneggiato, secondo la sua età al momento dell'infortunio, una rendita vitalizia eguale alla metà del salario medio annuo, se la inabilità è *assoluta*; ed eguale alla metà della riduzione che dovrà subire il salario medio annuo se la inabilità è *parziale* ».

(Quindi i numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8, divengono 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

Senatore PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PELLEGRINI. Parlando sull'art. 9 bisognerebbe anzitutto occuparsi della misura dell'indennità, e vedere se la misura in esso proposta sia equa. Per quanto si tratti di una indennità e non di un risarcimento, e di una indennità la quale in parte, non già esclusivamente, come si è detto, riguarda il rischio professionale, e intende di compensare parzialmente i danni prodotti dagli accidenti veri e

propri, o più specificatamente i danni i quali, secondo la giurisprudenza attuale, resterebbero a tutto carico del danneggiato, tuttavia è certo che la misura proposta contiene una indennità assai tenue, specialmente quando si tratta dei danni più gravi.

Tenue ancor più per le povere mercedi dei lavoratori in Italia: tenue, se la mettiamo anche in confronto con altre legislazioni, che in questa materia ci hanno preceduto.

Non parlerò della legislazione germanica, perchè per molte ragioni non la si vuole invocata in questa discussione. Ma, poichè si è fatto buon viso alle proposte legislative francesi, dirò che esse accordano tutte quelle indennità, che chiamerò *pedissequae*, le quali mancano affatto in questa legge. Così, nel caso di inabilità, si aggiunge alla rendita giornaliera il rimborso delle spese per medicinali e cura medica fino a franchi 100; e nel caso che il danneggiato debba entrare in un ospedale, la spesa relativa è sopportata dall'intraprenditore col solo diritto di ridurre alla metà l'indennità giornaliera. Nel caso di morte, l'imprenditore sopporta, oltre le spese dell'ultima malattia, anche quelle funerarie e di lutto fino ad un massimo di 100 lire. Nulla di tutto questo la nostra legge contempla.

Secondo le proposte legislative francesi, a somiglianza della legislazione germanica, nel caso d'inabilità permanente assoluta, la rendita giornaliera corrisponde ai due terzi del salario medio annuo e non alla metà, come è proposto in questo articolo nono, ed è pagabile a trimestri anticipati.

Rammento che nel progetto del 1885, sul quale ha riferito il nostro onor. collega Vitelleschi, era ragguagliata l'indennità per l'inabilità permanente a otto anni del salario medio annuo, e in caso di morte a sette anni, oggi invece è ragguagliata a cinque salari annui. Ma già sarebbe inutile di dimostrare che l'indennità dovrebbe essere portata ad una misura maggiore e più equa; e mi è giuoco forza piegarmi alle considerazioni da cui furono mossi l'onor. ministro ed il nostro Ufficio centrale per contenerla nei limiti proposti.

Mi limito perciò a dire che, a mio giudizio, non è accettabile il modo con cui questo articolo tratta diversamente la inabilità permanente e la inabilità temporanea.

Il Senato ha udito che nei numeri 3 e 4 di questo articolo 9, la indennità nel caso della inabilità temporanea, consiste in una rendita corrispondente alla metà del salario intero se si tratta di inabilità assoluta, o alla metà della parte di salario perduta per inabilità parziale; rendita che in entrambi i casi dura quanto dura la inabilità stessa.

Invece, quando si tratta d'inabilità permanente, alla rendita giornaliera o pensione, i numeri 1 e 2 di questo articolo 9 sostituiscono un capitale ragguagliato a cinque salari annui. Supposto, e lo si deve ritenere, che si sia partiti dal concetto di far sopportare senza alcuna indennità al lavoratore la metà della perdita del suo salario dovuta all'infortunio, anche nel caso d'inabilità permanente, perchè sarebbe inconcepibile che maggiore dovesse essere la parte caricata al lavoratore, quando è più grave per lui l'infortunio, perchè il danno è più duraturo, mentre dovrebbe perciò essere minore la perdita di quella fissata nei numeri 3 e 4 per la inabilità temporanea: ne viene che quella supposizione di cinque salari sta ad indicare il presupposto che l'operaio danneggiato avrebbe potuto lavorare ancora altri dieci anni; per cui mentre nei numeri 3 e 4 si è tenuto conto della realtà delle cose, perchè la rendita viene corrisposta per tutto il tempo durante il quale perdura effettivamente la inabilità al lavoro; invece al criterio della realtà, quando si tratta d'inabilità permanente, viene nei numeri 1 e 2 sostituita una presunzione ed un'ipotesi affatto gratuita e cervellotica.

Questa ipotesi del servizio eventualmente duraturo 10 anni come misura fissa, aprioristica, applicabile ad ogni lavoratore colpito dall'infortunio, ha il torto di sostituire alla verità delle cose una presunzione generale, costante, immutabile, quindi repugnante alla varietà dei casi e perciò condannabile tanto quanto era condannabile la presunzione di colpa, che giustamente fu rigettata perchè era per la identica ragione evidentemente ed intrinsecamente ingiusta.

Dunque noi abbiamo disarmonia di criteri legislativi nelle varie determinazioni di questo articolo, ed a casi per qualità eguali, noi applichiamo criteri qualificativi diversi, non solo dando in un caso la rendita, in un altro il capitale, ma determinando questo non con i due

critéri certi della mercede e della durata, la quale in tema d'invalidità permanente è data dalla tavola di assicurazione vitalizia, ma con la ipotesi arbitraria di 10 anni di lavoro perduti.

Noi ci mettiamo contro alla pratica seguita dagli altri paesi, perchè negli altri paesi, tranne in Inghilterra, si continua a corrispondere la rendita o una pensione vitalizia per l'invalidità permanente come per la temporanea, salvo la maggior quantità per il danno enormemente più grave.

Sostituire il capitale alla rendita o pensione è contraddire a quel criterio politico amministrativo che certamente è una delle ragioni non ultime per cui furono presentati i progetti di legge in questo argomento. Una delle ragioni per cui si cercò che il lavoratore divenuto inabile al lavoro per infortunio non resti privo di qualsivoglia indennità, quando non può chiedere risarcimento in forza delle leggi generali, sta in questo, che nelle moderne industrie l'infortunio può ridurre un gran numero di lavoratori inabili al lavoro, e perciò il danno privato personale può diventare un danno pubblico per numero. Possono queste masse, per così dire, eventualmente danneggiabili pesare in ultimo sui pubblici Istituti, o sui comuni, sulle provincie, sullo Stato, invocando l'assistenza pubblica, la quale se anche non possa essere invocata per un principio essenzialmente giuridico, almeno *pietatis causa* e per sentimento di umana fraternità, non potrebbe sempre, dovunque ed a lungo essere rifiutata.

Non foss'altro per evitare questo pericolo di accrescere il numero dei mendicanti, si vuole che una qualche indennità tenga luogo del salario perduto dal lavoratore per gli infortuni, divenuti inevitabili e tanto più numerosi e più gravi con la industria moderna, qualunque sia la causa dell'infortunio e della conseguente impotenza al lavoro. Perciò la indennità è ragguagliata sul salario e che sta *locum salarii*.

Ma se questa è la ragione politico-amministrativa per cui si assegna la pensione giornaliera in caso di invalidità temporanea, non concorre essa *a fortiori* quando l'invalidità è permanente e tanto più se è permanente e assoluta?

Il principio poi accolto nei numeri 1 e 2 dell'art. 9° è evidentemente contrario alla giustizia intrinseca.

Il legislatore è arbitro di determinare, con criterio savio ed onesto, la quantità della perdita nel salario che resta a carico del lavoratore e la misura della parziale indennità; egli l'apprezza secondo chi crede di poter gravare un po' più o meno la mano sull'industriale per non uccidere o non intisichire la industria, della quale vivono anche i lavoratori. Ma quanto al criterio della durata, evidentemente non può avere per sua misura che la durata del male che si tratta di riparare. Alla ragion politico-amministrativa accennata credette d'ottemperare il progetto di legge, perchè l'art. 13 non lascia più facoltativa, come era in altri progetti, la conversione in annualità vitalizia del capitale, di cui si è ordinato il pagamento al num. 1 dell'art. 9, ma prescrive che sia convertito, salvo rare eccezioni, presso un'altra cassa, in una rendita vitalizia a favore del danneggiato. Questa conversione obbligatoria dimostra l'interesse pubblico, che non si assegni e non si dia alla mano un capitale al danneggiato, perchè potrebbe sciuparlo o consumarlo in brevissimo tempo ed essere poi il mantenimento di lui a carico della pubblica assistenza.

Ma se è di pubblico interesse, per evitare ogni possibile imprudenza del lavoratore danneggiato, ordinare la conversione in rendita vitalizia, perchè nel commisurare la indennità per la invalidità permanente, invece di seguire il criterio del pagamento di una pensione eguale alla metà del salario, la si liquida invece in un capitale?

Se la Cassa di assicurazione per le indennità stabilite per questa legge non può fare un servizio vitalizio, ed è necessario ricorrere ad un'altra Cassa di assicurazione, alla quale per l'art. 13 il capitale va corrisposto perchè essa paghi poi la pensione vitalizia, questo rapporto fra Cassa e Cassa non deve stremare la indennità già tenuissima al lavoratore danneggiato. Esso deve dalla seconda Cassa ricevere la pensione vitalizia in quella identica somma che gli corrisponderebbe la Cassa di assicurazione delle indennità, cioè la metà del salario medio annuo per tutta la sua vita. Quindi questa Cassa dovrà corrispondere all'altra il capitale che occorre per assicurare al danneggiato quella vitalizia pensione.

Col sistema del progetto nasce, con offesa dei principii elementari di giustizia, che invece di

trattar tutti egualmente i danneggiati con inabilità permanente sono trattati in modo differente a pregiudizio specialmente di colui che merita più compassione, cioè, a parità di conseguenze dannose, il danneggiato più giovane. Questi infatti ha perduto tutte le speranze, tanto più fondate quanto più egli primeggiasse per intelligenza, attività, rettitudine, di aumentare il suo salario progredendo negli anni in modo che il disastro lo colpisce nel tempo in cui gode del salario più tenue, quando non ha avuto parecchi anni di lavoro, e quindi non ha potuto fare qualche risparmio attendibile; e quando ha la probabilità di una più lunga vita, e quindi soffre un maggior danno dall'inabilità permanente.

Per tutte queste ragioni il lavoratore giovane, colpito per infortunio, da inabilità permanente non può senza ingiustizia essere trattato col criterio dei 10 anni di lavoro presunto, alla pari di altro danneggiato di 60 o 70 anni a cui tocchi la eguale disgrazia di una inabilità permanente. Il progetto tratta ugualmente tutti quanto alla presunta durata del lavoro, se l'infortunio non li avesse colpiti; e suppone che il vecchio di 70 e forse di 80 anni avrebbe continuato a lavorare per altrettanti anni quanti il giovane di 20 anni.

Questo, secondo me, costituisce una vera ingiustizia, una offesa alla verità; sostituisce una fittizia eguaglianza formale alla eguaglianza sostanziale che il diritto impone di rispettare.

Nè si dica che vi saranno delle compensazioni. No, per il singolo danneggiato non vi è compensazione di sorta, perchè il singolo danneggiato costituisce un ente a sè e per sè: il suo danno non si compensa con il danaro di un altro; gli anni di lavoro perduto vanno per ciascuno determinati secondo la sua età. Tanto poco avviene per l'individuo la compensazione, che pel giovane è minore il capitale versato da una Cassa ad un'altra per l'art. 13 perchè il salario è, nella generalità dei casi, minore pel giovane lavoratore; e la pensione vitalizia poi per il giovane è percentualmente minore, appunto perchè si presume che vivrà più a lungo di un vecchio.

Così con l'articolo 9 n. 1 e 2 il progetto vuole contro verità supporre una vita eguale e poi

costringe con l'articolo 13 a tornare alla vera probabilità di una vita diversamente lunga. Tuttò questo porta un duplice danno ingiusto al danneggiato più giovane, e favorisce del pari ingiustamente il danneggiato quanto più è vicino alla tomba. Onde è che di compensazione può parlarsi soltanto in rapporto all'istituto assicuratore per il quale l'individualità sparisce, e si formano le medie.

Credo che si faccia così operando anche cosa impolitica. Il progetto segue un criterio sicuro nella inabilità temporanea, perchè la indennità si fonda sopra due elementi sicuri di fatto, il salario e la durata effettiva dell'incapacità, cioè a dire due criteri dove non c'è nulla di arbitrario. Quando invece la legge basa la indennità per inabilità permanente sopra un'ipotesi di creazione del legislatore, può venire il giorno in cui, predominando nelle aule legislative un'altra tendenza opposta a quella attuale, alla ipotesi d'oggi altra ipotesi si sostituisca, quella che presuma perduti invece di 10 anni di lavoro 20 anni; e, lasciate che dica, tanto è fondata in ragione l'una quanto l'altra ipotesi. Se voi invece avete stabilito la legge sopra elementi sicuri di fatto, qualunque possano essere le tendenze future, le correnti un dì predominanti, questo pericolo sarà evitato: e se mai fosse per avverarsi, almeno non dipenderà dal criterio che oggi il legislatore sancirebbe come giusto, di sostituire l'arbitrio alla verità.

Io non so perchè il progetto nei n. 1 e 2 abbia accolto un criterio arbitrario ed ingiusto; e tanto meno lo comprendo mentre nella relazione si dice chiaramente, che l'Ufficio centrale avrebbe preferito l'armonia della legge e di tener fermi i due criteri, fondati sulla verità di fatto, anche per i casi d'inabilità permanente. So soltanto che l'Ufficio disse che non emendava il progetto ministeriale su questo punto per non stabilire una cosa diversa da quella che fu precedentemente approvata. Questo argomento non mi pare concludente.

Prima di tutto mi permetto di dire che le condizioni del progetto attuale sono in parte diverse da quelle dei progetti precedenti. In secondo luogo già in questo progetto abbiamo ammesse anche altre modificazioni ai precedenti progetti di legge.

Dunque come abbiamo creduto di non offendere il passato con queste modificazioni, non

vedrei perchè ora sorgerebbe la offesa cambiando in meglio i progetti precedenti.

In terzo luogo capirei l'obbiezione, se altra volta fosse stata fatta una proposta eguale a quella contenuta nel mio emendamento ed il Senato l'avesse respinta. Se ciò fosse io non mi sarei ora nemmeno permesso di presentare il mio emendamento.

Ma siccome non si è mai parlato di ciò e siccome quanto propongo è conforme anche a quello che altrove fu fatto, mi pare che non vi sia ragione di rifiutarsi di esaminare se sia più equo e più giusto di adottare il principio a cui è informato il mio emendamento invece di quello accolto nel progetto.

Non si dica che accolto l'emendamento si renda più difficile l'opera dell'istituto assicuratore, perchè con la tabella di vita in uso presso gli uffici di assicurazione per rendite vitalizie si fa presto a determinare il capitale occorrente per la pensione vitalizia del lavoratore inabile.

Se gl'istituti assicuratori delle indennità potessero da noi fare il servizio continuato anche della pensione vitalizia, l'emendamento che io avrei proposto sarebbe stato molto semplice; togliere la parola « temporanea » nei numeri tre e quattro. Così per ogni inabilità sia permanente, sia temporanea, si sarebbe continuato a pagare la rendita o pensione applicando lo stesso criterio per qualunque inabilità. Ma l'organismo di questa legge, e sarà una necessità almeno parlamentare, io non lo contesto, ammette privati intraprenditori, individualmente o uniti in sindacato, a sostituirsi alla Cassa di assicurazione delle indennità per infortuni ed a fare essi lo stesso servizio. Ciò importa la necessità di una liquidazione annuale dei rischi: e quindi non si possono stabilire pensioni vitalizie a carico delle Casse per assicurazione delle indennità qui contemplate. Perciò l'art. 13 chiama un altro Istituto a fare questo servizio, perchè anche il progetto vuole che il lavoratore danneggiato abbia una pensione vitalizia non un capitale.

Ma lo stabilimento da noi di queste due Casse è un fatto amministrativo o burocratico, che non importa alterazione dei diritti dei danneggiati.

Vorrà dire che la Cassa di indennità darà il capitale all'altra Cassa, come porta anche il mio emendamento. Ma ciò non giustifica punto che

codesto capitale debba essere sempre e per tutti i danneggiati colpiti da inabilità permanente, fittiziamente ragguagliato a cinque annualità di salario. Dovrà essere invece ragguagliato secondo le tabelle di assicurazione vitalizia in quel modo che occorre perchè un altro Istituto corrisponda la rendita o pensione vitalizia eguale alla metà del salario.

La cosa è molto semplice, nulla si muta nell'opera assegnata all'Istituto dell'indennità.

Aumenterà, secondo il mio emendamento, il carico delle indennità e quindi aumenteranno i premi?

Non lo credo, perchè per l'Istituto assicuratore, tolta l'arbitraria presunzione dei dieci anni di lavoro mancato, potrà esservi in un caso un carico maggiore di quello proposto, e quindi un aggravio, ma in altri casi, quando l'inabilità permanente colpisca i più vecchi, il carico sarà minore, donde un risparmio: quindi avverrà una compensazione più o meno piena per l'Istituto assicuratore. In ogni caso sarà minima la influenza sui premi.

Per amore di brevità, non voglio esporre altre ragioni a giustificare il mio emendamento. Nessun'altra obbiezione mi si presenta contro un sistema che certamente è più giusto di quello del progetto, più in armonia con la legge. Perciò ho proposto e spero sarà accolta la modificazione ai nn. 1 e 2 dell'art. 9.

Mi si domanderà: Perchè non avete proposto la modificazione corrispondente anche per la indennità proposta nel n. 5 per il caso di morte del danneggiato? Riconosco che è cosa illogica non averlo fatto.

Io credo anzitutto, quanto all'art. 9 n. 5 del progetto, che non sia giusto in caso di morte derivata dall'infortunio, attribuire l'indennità agli eredi testamentari o legittimi, perchè non trattasi di un diritto patrimoniale del defunto, si tratta di compensare un danno che per la morte del lavoratore soffrono i vivi. Onde la indennità dovrebbe essere attribuita in caso di morte non già agli eredi, che possono essere degli estranei, ma alle persone, al mantenimento delle quali il defunto provvedeva od avrebbe dovuto provvedere se fosse vissuto. Ma la sostituzione degli alimentandi agli eredi nell'attribuire l'indennità in caso di morte, sistema giusto, per me preferibile e accolto da altri paesi, avrebbe portato la necessità di

formulare nella legge in discussione varie distinzioni intorno la qualità e l'età dei chiamati a percepire la indennità, e la durata della pensione, non potendo accogliere mai il concetto di corrisponderla in un capitale, mentre la indennità deve supplire, almeno in parte, agli alimenti venuti a mancare ai superstiti per la morte del lavoratore.

Bisognava determinare quali sono i parenti chiamati, quale la misura, secondo l'età, e secondo il numero dei figli che vengano soli o in concorso con la vedova; se e quando siano da considerare anche i fratelli, in che casi gli ascendenti ed in quale ordine; determinare se la totalità o una parte, e quale parte della rendita o pensione che sarebbe spettata al defunto se si fosse trattato d'inabilità permanente, sia da assegnare agli alimentandi.

Siccome tutto questo avrebbe prolungato la discussione, non foss'altro per vedere se bastasse far richiamo alle disposizioni del Codice civile od a quelle della legge sulle pensioni dello Stato, come io ho rinunciato, per quanto a malincuore, a chiedere che la legge venisse anche in altre parti modificata per usare un trattamento più giusto e più equo al danneggiato dall'infortunio, così ho, anche riguardo al n. 5 dell'art. 9, fatto sacrificio del miglioramento accennato, per omaggio ai due desiderî, comuni a tutti voi, che questa discussione giunga presto al suo termine e che il progetto di legge sia approvato dal Senato con larghissimo suffragio.

Mi limito quindi ad una raccomandazione vivissima all'onor. ministro, che con altra legge, la quale non turberà punto l'economia di quella in esame, si faccia in modo che la indennità in caso di morte non sia corrisposta agli eredi, ma invece si riconosca spettare per diritto proprio agli alimentandi; e sia anche essa determinata in una rendita o pensione e non in una somma capitale. È quindi soltanto per ragione di opportunità che il mio emendamento non parla dell'art. 9, n. 5. Ritornando agli altri due casi d'inabilità permanente, sia assoluta o parziale, io non so vedere la ragione plausibile per non accettare l'emendamento. Se però l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro dicessero, che trattandosi d'inabilità permanente parziale, l'assegnazione di una rendita vitalizia, può portare frazionamenti così tenui,

che poco o punto di aiuto ne risentirebbe il danneggiato e che male si può determinare ora con il criterio delle probabilità, il capitale occorrente ad ottenerla secondo il criterio dell'età: io potrei cedere ancora in un punto al mio desiderio vivissimo di un accomodamento, e potrei subordinatamente lasciare il n. 2 dell'art. 9 come è proposto. Ma insisto quanto so e posso perchè l'onor. ministro e l'Ufficio centrale e il Senato, almeno rapporto al n. 1 di quest'articolo, accolgano l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La proposta presentata dal senatore Pellegrini è ispirata senza dubbio ad un grande sentimento di giustizia e costituirebbe un miglioramento del sistema della legge.

Io, per altro, devo pregarlo vivamente di non insistere nella sua proposta per due ragioni, una di opportunità e l'altra d'indole tecnica.

La ragione di opportunità l'onorevole senatore Pellegrini l'ha già indovinata. La forma d'indennità accolta nel disegno di legge per i casi da lui contemplati, fu approvata dall'altro ramo del Parlamento, fu approvata dall'Ufficio centrale, che sul finire della passata legislatura riferì sopra analogo disegno di legge, ha avuto il suffragio dell'Ufficio centrale che esaminò il disegno di legge presente.

È opportuno alle tante questioni ardenti che suscita il disegno di legge, aggiungerne una altra?

La ragione di indole tecnica sta nella difficoltà di misurare le conseguenze finanziarie della nuova forma d'indennità che egli propone.

Dopo che ebbi cognizione dell'emendamento del senatore Pellegrini, mi diedi cura di raccogliere qualche elemento, per determinare, almeno approssimativamente, le conseguenze della nuova proposta, ma per quanta cura me ne sia dato non vi sono riuscito.

È dunque evidente che, adottando l'emendamento, senza conoscerne i risultati pratici, si potrebbero commettere errori che potrebbero fornire nuova materia di opposizione alla legge.

Prego pertanto l'onor. senatore Pellegrini di non volere, per siffatte ragioni insistere nel suo emendamento; ma nel tempo che gli dirigo

questa preghiera, mi affretto a fargli una dichiarazione: io prenderò in maturo esame l'argomento sul quale egli ha chiamato l'attenzione del Senato e del ministro, e lo farò studiare tecnicamente; e ove da questo studio risulti che effettivamente le conseguenze sono buone, presenterò un disegno di legge destinato a migliorare in questa parte la legge che ora si discute e che auguro sarà approvata.

Nutro fiducia che il senatore Pellegrini, accogliendo la mia preghiera, prendendo atto della mia dichiarazione, non insisterà nel suo emendamento.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Le considerazioni espone dall'egregio senatore Pellegrini, meriterebbero veramente un lungo discorso, ma per le ragioni stesse da lui addotte ci conviene di essere molto brevi.

Poichè però egli non si è mostrato abbastanza soddisfatto delle ragioni espone nella relazione, per le quali l'Ufficio centrale del Senato, non ha creduto d'entrare in questo ordine di idee, ne aggiungerò un'altra, la quale non venne espone, ma che realmente deve essere considerata.

Bisogna tener conto del fatto, che con questa legge, facciamo obbligo dell'assicurazione senza preordinare un sistema di assicurazione come c'è in Germania.

Noi facciamo obbligo di assicurare, ma poi bisogna che si rivolgano agli istituti privati, a quell'istituto che è la Cassa nazionale per l'assicurazione sugli infortuni, che venne fondato per legge, ma che è un corpo morale privato, e che si governa come crede nei limiti dei suoi statuti attuali.

Ora nessuna delle società italiane, che fanno oggi operazioni sugli infortuni, e nemmeno la Cassa nazionale, non fanno operazioni della natura di quelle che sarebbero volute dall'emendamento dell'onor. Pellegrini.

Quindi, non possiamo rendere obbligatoria una assicurazione, quando manchi poi l'istituto che si presti a farla.

Per queste considerazioni, non sarebbe proprio possibile, nel momento attuale, di accettare il concetto dell'onor. Pellegrini, quantunque meriti assolutamente d'essere studiato.

Il ministro si è già impegnato a farne l'argomento di un esame speciale, ed io mi associo al ministro, nel pregare l'amico Pellegrini a non insistere nella sua proposta.

Senatore PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PELLEGRINI. Io sono convinto, e senza tale convincimento non sarebbe stata seria la proposta del mio emendamento, che nessuna difficoltà si opponeva veramente ad accoglierlo. La necessità di precedenti calcoli, della quale parlò l'onor. ministro, non richiedeva lunghe indagini almeno limitatamente al numero uno. Pur tuttavia convinto che la mia parola non potrebbe avere l'autorità di vincere l'opposizione dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale a modificare ora l'articolo 9, non insisto perchè sia posto in votazione. Onde non mi resta che ringraziare l'onorevole ministro e l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale della benevolenza e cortesia con cui mi hanno risposto, e pigliare atto della promessa fatta dall'onor. ministro e dell'autorevole raccomandazione dell'Ufficio centrale, di dare opera agli studi opportuni per cercare di convertire in legge il mio emendamento. Confido che questi studi saranno prontamente compiuti, che questa promessa troverà molto presto la sua consacrazione in una legge.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole senatore Pellegrini ritirato il suo emendamento, rimane l'articolo 9 come è stato letto.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

I criteri per determinare i casi d'inabilità permanente e quelli d'inabilità temporanea saranno stabiliti col regolamento, di cui all'articolo 27 della presente legge.

Per determinare la misura delle indennità fissate nei numeri 1, 2 e 5 dell'art. 9, il salario annuo si valuta come eguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 2000.

Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nelle ultime cinque settimane di lavoro pel numero di giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

LEGISLATURA XX — I^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1897

A quest' articolo il senatore Rossi Alessandro propone il seguente emendamento:

Invece di: *eguale a 300 volte*, sostituire: *eguale a 260 volte*.

Domando al signor ministro ed all' Ufficio centrale se accettano questa modificazione.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. D'accordo con l' Ufficio centrale, prego il senatore Rossi di non insistere nel suo emendamento. Il concetto contenuto nella disposizione è già stato accolto dall' altro ramo del Parlamento e dall' Ufficio centrale del Senato nella passata e nella presente legislatura.

Non parmi opportuno adesso d'introdurre una novità che potrebbe alimentare una nuova discussione.

Prego quindi caldamente, anche a nome dell' Ufficio centrale, il senatore Rossi, di non volere insistere.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Soltanto per dire le ragioni del mio emendamento.

In non dispero ancora di poter convincere l'onor. ministro, in quanto che si tratta di una questione logica, reale, tecnica, la quale del resto non ha che un' importanza relativa.

Il criterio fondamentale di quest' articolo è quello di determinare la misura dell' indennità per tre situazioni: 1° inabilità permanente assoluta, 2° inabilità temporanea parziale, 3° casi di morte.

E si adopera questa misura: i guadagni delle ultime cinque settimane di lavoro, diviso per il numero di lavoro dei giorni effettivi di tutto l'anno. La mia modificazione di portare i giorni a 260 parrebbe accettabile se non altro per il fatto che un' altra legge presentata dal ministro delle finanze e tuttora allo studio delle Commissioni parlamentari, computa soltanto 230 i giorni lavorativi.

La differenza come dissi non sarebbe grave; da un calcolo aritmetico da me fatto la proporzione tra i due numeri risulterebbe di 100, a 76.66. Oltre di ciò la cifra da me proposta di 260 giorni risponde alla relazione parlamentare della Commissione belga sul progetto che sta pendente alla Camera dei deputati dove è detto all' art. 5°:

« Le salaire annuel, dans la présente loi,

« doit s'entendre d'une somme égale à 260 fois
« le salaire quotidien moyen qui a été effecti-
« vement payé, ou qui aurait été payé à un
« ouvrier de même catégorie, pendant l'année
« précédente, ou, si l'entreprise n'est pas en
« activité toute l'année, pendant la période habi-
« tuelle de travail, selon la déclaration faite
« par le chef d'entreprise, conformément aux
« articles 24, 25 et 26 ».

Quindi udiste che anche al numero di 260 si ammette una restrizione. Col mio emendamento volevo dire che in nessuna parte del mondo si possono stabilire 300 giorni di lavoro all'anno, men che meno da noi dove in molti luoghi si rispettano per abitudine anche le feste soppresse che così in tutto diventano un 70 circa, e quindi i 300 giorni che restano non tutti possono essere lavorativi.

Tenete poi conto dei ghiacci e della siccità, d'inverno e di estate, dove sono idrauliche le forze motrici, ed aggiungete che ci sono degli opifici rurali parecchi con abitudini di popolazioni che contrastano la continuità. Io stesso posso dirvi di certi opifici, i quali avrebbero lavoro anche costante e un salario remunerativo, quando è il momento dei bachi, anche col rischio di perdere il posto e di non essere riprese, le donne specialmente, non è possibile distoglierle di dimorare sei settimane a casa. Poi avete le intermittenze della stagione, tra le diverse fabbricazioni d'inverno e d'estate quando ci è lentezza in certi mesi di lavoro mentre ci è abbondanza in altri. Vi sono gli accidenti anche per le macchine, e le riparazioni straordinarie, insomma far comparire nella nostra legge 300 giorni dell'anno lavorativi, e soli in Italia, è una vera anomalia, è il discoscendere lo stato reale delle cose. Quindi potreste accomodarvi alla dicitura belga e in luogo di 300 mettere 260 giorni di lavoro, la differenza negli effetti sarebbe cosa minima, e sarebbe meglio in relazione coll' universale. Se poi dopo questo non intendete di accettare il mio emendamento io non insisterò, ma rimarrò io dalla parte della ragione e della logica.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Il richiamo che ha fatto il collega Rossi, alla legge di finanza che pende innanzi l' altro ramo del Parlamento,

è veramente molto acuto, ma ad ogni modo il disegno di legge non è legge, e probabilmente verrà modificato in questa parte...

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Spero.

Senatore VACHELLI, *relatore*... Onor. Rossi, questa cifra di 300 giornate la riconosco anch'io che in complesso rappresenta qualche cosa di più dell'effettivo lavoro.

Senza discendere fino ai 260 giorni, ella sa, onorevole Rossi, che abbiamo fatta qualche indagine, e che si arrivava fino verso i 290 giorni di lavoro effettivo; ma si avverta che questa cifra di 300 giorni più che altro entra come un coefficiente nel piano finanziario per determinare l'indennità che deve essere effettivamente pagata.

Per una parte delle ragioni per cui non si è potuto accettare l'emendamento proposto dal senatore Pellegrini, all'art. 9, che modificava appunto il piano delle indennità, non ci è possibile accettare quello del senatore Rossi, ringraziandolo delle dichiarazioni preventivamente fatte di usare atto di deferenza al ministro ed all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi ritira il suo emendamento?

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Ho già dichiarato che non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 10 nel testo che ho letto.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Nel termine di due anni dal giorno dello infortunio l'operaio e gli Istituti assicuratori avranno facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura della inabilità, qualora lo stato di fatto manifesti erroneo il primo giudizio o nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni essenziali direttamente ed esclusivamente derivanti dallo infortunio.

Nei casi di controversia sulla determinazione delle indennità è competente a giudicare il Collegio dei probi-viri.

In mancanza del Collegio dei probi-viri giudicherà il pretore, sentiti due industriali e due operai.

In pendenza della controversia sulla indennità giornaliera, l'Istituto assicuratore è tenuto al pagamento di essa, salvo l'eventuale azione di regresso contro chi di diritto.

Delle indennità pagate a titolo di provvisoria si terrà conto nella liquidazione definitiva.

A questo articolo il senatore Pellegrini propone il seguente emendamento:

Art. 11 (primo capoverso).

Nelle ultime quattro righe *sostituire* le seguenti parole: « o nelle condizioni fisiche del danneggiato derivanti dall'infortunio, siano intervenute modificazioni essenziali ».

Il senatore Rossi a sua volta propone:

3° capoverso - *dopo le parole*: due industriali e due operai, *aggiungere*: e un medico.

L'Ufficio centrale poi propone una nuova redazione dell'art. 11.

Ne do lettura:

Art. 11.

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gli Istituti assicuratori avranno facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura della inabilità, qualora lo stato di fatto manifesti erroneo il primo giudizio o nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni essenziali ed esclusivamente derivanti dall'infortunio.

Ove sorga controversia sulla determinazione delle indennità, e si tratti d'inabilità temporanea, giudica il collegio dei probi-viri, che pronuncia inappellabilmente fino a L. 200; osservando le norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.

In mancanza del collegio dei probi-viri, giudica inappellabilmente, fino alla somma predetta, il pretore del luogo ove avvenne l'infortunio.

In tutte le controversie il valore delle quali ecceda le L. 200 giudica il magistrato ordinario del luogo ove avvenga l'infortunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimento.

Per le cause contemplate nel presente articolo non è necessario ministero di avvocato o di procuratore.

A tutti gli atti del procedimento relativo a queste cause e ai provvedimenti di qualunque natura sono applicabili le disposizioni dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1893.

Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi le L. 50, mezza lira; da L. 50 a L. 100, una lira; e per ogni L. 100 in più lire due.

In dipendenza della controversia sulla indennità giornaliera, l'Istituto assicuratore è tenuto al pagamento di essa, salvo l'eventuale azione di regresso contro chi di diritto.

Delle indennità pagate a titolo di provvisorio si terrà conto nella liquidazione definitiva.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Debbo anzitutto dichiarare che l'Ufficio centrale ha accettato l'emendamento proposto dal senatore Pellegrini riguardo a due parole contenute nel primo comma dell'art. 11, nel quale è detto « siano intervenute modificazioni *essenziali esclusivamente* derivanti dall'infortunio ». Il senatore Pellegrini ha proposto che vengano soppresse le due parole « essenziali » ed « esclusivamente ».

L'Ufficio centrale ha riconosciuto che effettivamente queste due parole, mentre nulla aggiungono all'efficacia della disposizione legislativa, in realtà nell'applicazione potrebbero dar luogo a molte controversie e creare gravi difficoltà d'interpretazione; per cui, come ho detto, l'Ufficio centrale, di concerto col ministro, ne ha consentito la soppressione.

Premessa questa dichiarazione, dirò brevemente dei motivi per i quali l'Ufficio centrale propone il nuovo testo dell'art. 11 che i signori senatori hanno sotto gli occhi.

L'art. 11 del progetto ministeriale conteneva la seguente disposizione:

« Nei casi di controversia sulla determinazione delle indennità è competente a giudicare il collegio dei probi-viri.

« In mancanza del collegio dei probi-viri giudicherà il pretore, sentiti due industriali e due operai ».

Il ministro era stato evidentemente indotto a introdurre nel progetto di legge questa particolare giurisdizione dalla circostanza che una identica disposizione si trovava già nel progetto di legge che aveva ottenuto l'approva-

zione dell'Ufficio centrale del Senato nella precedente legislatura.

Parve che, per creare meno difficoltà, fosse conveniente non proporre innovazioni soverchie, e acquetarsi a quella proposta che già aveva il voto autorevole di un Ufficio centrale di cui era stato relatore l'onor. Lampertico. L'Ufficio centrale si associò a questo concetto del progetto ministeriale e ne accolse letteralmente le disposizioni.

Ma non posso tacere che qualche commissario non rimase ben convinto che in tal modo si provvedesse efficacemente alla soluzione delle molte e complicate controversie alle quali possono dar luogo le questioni relative all'indennità. Infatti col richiamo puro e semplice alla legge dei probi-viri, non si considerava che per cotesta legge la competenza della giuria è limitata solo a 200 lire; e se si comprende che la legge stessa abbia dichiarato inappellabili le sentenze pronunciate nei limiti di questo valore, la cosa apparisce ben diversa per le sentenze relative alle indennità dovute per infortuni sul lavoro. Qui si tratta di disposizioni le quali possono portare a condanne per più migliaia di lire; ora, lasciare alla giuria dei probi-viri questa competenza indeterminata, lasciarla al pretore dove mancano i probi-viri, sconvolgendo così l'ordine attuale delle competenze giudiziarie, sembrò a taluno dei membri dell'Ufficio centrale che non fosse cosa nè prudente nè previdente.

Si aggiunga che nella discussione generale un autorevole oratore, che ha mosso poderose obiezioni al presente disegno di legge, nel richiamare l'attenzione del Senato su queste disposizioni, ha giudicato l'istituzione dei probi-viri con una formola piuttosto severa, poiché la disse « istituzione nata morta ».

Io non mi farò giudice ora nè di quella legge, nè dell'istituto che essa ha creato; mi limito a dire che certamente quella legge reclama serie riforme, e che di maggiori riforme ha bisogno il regolamento; nel che mi associo francamente alle giuste osservazioni fatte poc' anzi dal senatore Alessandro Rossi.

Tornando ora alle obiezioni che in seno all'Ufficio centrale vennero sollevate circa la convenienza di meglio organizzare e le giurisdizioni e il procedimento per le controversie alle quali può dar luogo l'applicazione della pre-

sente legge, si vennè d'accordo in seno all'Ufficio stesso, e con l'onorevole ministro, nello stabilire alcune disposizioni, le quali fanno parte del nuovo testo dell'articolo 11 che venne distribuito ai signori senatori.

La prima di queste disposizioni è la seguente:

« Ove sorga controversia sulla determinazione delle indennità e si tratti di inabilità temporanea, giudica il Collegio dei probi-viri che pronuncia inappellabilmente fino a L. 200, osservando le norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893 per la legge sui probi-viri ».

Questa disposizione, come ben comprende il Senato, non fa che mantenere la *conditio juris* che abbiamo per quanto riguarda la competenza di questa speciale giurisdizione che è la giuria dei probi-viri; nei limiti del valore entro il quale è circoscritta la sua potestà di giudicare essa può perfettamente mantenere la regola della inappellabilità, poichè si tratta di una somma non eccessiva di duecento lire: e si tratta di una sentenza la quale ha per oggetto di provvedere immediatamente a un interesse di vera urgenza.

Si è poi mantenuta la disposizione della legge 15 giugno 1893, per la quale dove manchi il collegio dei probiviri (e sappiamo che manca in molti luoghi), ivi provvede il pretore.

Se non che su questo punto l'Ufficio centrale ha proposto una modificazione.

Secondo il progetto ministeriale, e secondo anche quello dell'Ufficio centrale, era stato stabilito che il pretore, nei giudizi che sarebbero stati di sua competenza, in virtù delle disposizioni della presente legge, sarebbe assistito da due industriali e da due operai.

Ed a questo riguardo è opportuno avvertire che il senatore Rossi ha proposto l'aggiunta di un medico, che sarebbe il quinto di questi assessori che verrebbero ad assistere il pretore.

L'Ufficio centrale veramente si è convinto, dopo maturo esame, che questa disposizione non sia molto conveniente, nè molto pratica. Qual'è infatti la posizione del pretore davanti a questi quattro individui, cioè a questi due industriali ed a questi due operai? Sono essi assessori, sono scabini, giurati o sono periti? La legge dice: « Sentiti »; ma si comprende bene che il pretore il quale vede intorno a sé questi quattro individui, questi quattro assi-

stenti i quali gli esprimono la loro opinione, si trova in una condizione che mi limiterò a dire delicata; quella opinione non può non pesare sull'animo suo, sicchè egli perdè la libertà e quindi la responsabilità della sua decisione.

Intendiamoci bene; non è vietato al pretore dal diritto processuale comune di valersi di tutti i testimoni che creda sentire, del parere di tutti gli uomini tecnici che creda opportuno interrogare; non gli è vietato di assumere tutte quelle informazioni di fatto che gli possono giovare per illuminare la sua coscienza.

Ma rendere obbligatoria l'assistenza di questi quattro individui, è un collocarlo in una posizione assolutamente contraria al retto e libero esercizio delle sue funzioni.

D'altra parte questi quattro individui chi li sceglierà? Sarà naturalmente il pretore; però non è qui detto. Ma come li sceglierà? A quale criterio si ispirerà?

Tutte queste obiezioni si presentarono alla mente dell'Ufficio centrale, e parvero tali che egli ritenne conveniente di proporvi di sopprimere addirittura questo intervento dei due industriali e dei due operai.

Vi è un'altra disposizione nella quale si dice che per le cause contemplate nel presente articolo non è necessario il ministero di avvocato e di procuratore.

Qualcheduno ha definito la legge sugli infortuni una miniera per gli avvocati. Pur troppo questa definizione può applicarsi alla maggior parte delle nostre leggi. Ma un egregio nostro collega, il senatore Massarani, ha opportunamente ricordato una disposizione della legge inglese in forza della quale, molto più rigidamente di quello che propone l'Ufficio centrale, è stabilito il divieto agli avvocati di intervenire nelle cause derivate da infortunio sul lavoro; e si aggiunge che solo per eccezione il magistrato può autorizzare questo intervento. La regola però è il divieto assoluto; l'autorizzazione è l'eccezione messa al prudente arbitrio del magistrato. Noi, procedendo in un modo molto più mite, ci siamo limitati a proporre che non sia necessario il ministero dell'avvocato e del procuratore.

Con ciò non è vietato alle parti interessate di valersi dell'opera di un avvocato e di un procuratore; ma vi è una conseguenza che sarà molto utile; poichè ove se ne valgano, quando

si venga alla tassazione degli onorari, trattandosi naturalmente d'intervento facoltativo, ne avranno vantaggio le parti contendenti.

L'articolo prosegue: « A tutti gli atti del procedimento relativi a queste cause e ai provvedimenti di qualunque natura sono applicabili le disposizioni dell'art. 44 della legge 15 giugno 1893 ».

Come il Senato ben sa, l'art. 44 della legge sulla istituzione dei probiviri stabilisce un complesso di disposizioni che mirano prima di tutto a semplificare il procedimento, in secondo luogo a diminuire le spese per gli atti del procedimento medesimo.

Così c'è l'esenzione dalle tasse di registro e bollo. È una esenzione, lo capisco, che può avere un po' di ripercussione nella finanza; ma qui si tratta di tutto un procedimento *sui generis*, che ha per oggetto controversie d'indole speciale, le quali mirano al sollievo delle vittime d'infortuni, sulle quali l'erario non può speculare: e si tratta altresì di rendere meno costoso tutto questo complesso di guarentigie giurisdizionali; ed è per questo che il vostro Ufficio centrale ha creduto di estendere a tutti i giudizi le disposizioni, in quanto sono applicabili, della legge sui probiviri.

Per le stesse considerazioni si è seguita la legge sui probiviri nella determinazione dei diritti da pagare.

È noto che l'articolo 43 della legge stessa contiene la disposizione seguente: per le sentenze della giuria sono dovuti i diritti seguenti: quando il valore della controversia non superi le lire 50, è dovuta mezza lira; da lire 50 a lire 100 inclusive, una lira; da lire 100 a 200, due lire. Siccome 200 lire costituiscono l'estremo limite della giurisdizione concessa ai probiviri, naturalmente, nel portare la disposizione dell'articolo 43 nel nostro progetto di legge, dovevamo completarla collo stabilire, come abbiamo fatto, che quando il valore della controversia non superi le 50 lire, sono dovuti centesimi 50; da lire 50 a lire 100, è dovuta una lira; e per ogni 100 lire in più sono dovute due lire; estendendosi così indeterminatamente la disposizione dell'articolo predetto.

Le altre disposizioni sono quelle stesse che già erano nel progetto ministeriale, e che il progetto dell'Ufficio centrale aveva accolte.

Una sola modificazione proponiamo, che è

stata tolta, ed è quella che si trova nell'ultimo capoverso. Ivi è detto: « Delle indennità pagate a titolo provvisoriale si terrà conto nella liquidazione definitiva ».

Parve all'Ufficio centrale che veramente queste parole « si terrà conto » fossero troppo indeterminate; esse implicherebbero che si lascerebbe all'apprezzamento del magistrato di fissare la misura entro la quale egli terrà conto delle indennità già pagate. Ad evitare ogni controversia in proposito l'Ufficio centrale ha ritenuto che fosse preferibile dire « le indennità pagate a titolo provvisoriale sono computate nella liquidazione definitiva »; resta così inteso che quell'ammontare è interamente detratto da quanto dovrà pagarsi.

Il nuovo testo di questo articolo 11, come è stato dichiarato da principio, venne concertato col ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole ministro, penso, dichiarerà ora, e già lo posso dire fin d'ora, che il ministro guardasigilli, il quale naturalmente doveva essere sentito, trattandosi di questione di giurisdizione e di procedimento, ha dato il voto favorevole alle proposte che ora si sottopongono al suffragio del Senato.

PRESIDENTE. Il signor senatore Rossi insiste nel suo emendamento, anche dopo che l'Ufficio centrale ha proposto una redazione completamente diversa?

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Mi rincresce di essere stato causa innocente che tutto l'articolo sia modificato per aver proposto anche qui il più logico degli emendamenti.

Adesso il mio emendamento manca di casa; non sa dove dimorare. Però permettetemi di dirvi, che siccome il comma che precede anche la vostra dizione basa il *giudizio sulla natura dell'inabilità* qualora lo stato di fatto manifesti erroneo il primo giudizio, o *nelle condizioni fisiche dell'operajo siano intervenute modificazioni essenziali ed esclusivamente derivanti dall'infortunio* . . .

Voci. Non c'è più.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Come? Ammettete il caso di controversia ed allora il vero giudice più ancora dei due industriali e dei due operai e dei probiviri e del pretore, dovrebbe essere il medico.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Ha ragione l'onor. senatore Alessandro Rossi, quando dice: in fondo la persona più competente per determinare l'entità e le conseguenze dell'infortunio è il medico. Ma come ho già dichiarato fin da principio, non solo per le regole generali del diritto processuale, ma anche per la natura stessa di questo procedimento, resta inteso che così la giuria dei probiviri, come il pretore, dovranno necessariamente valersi del concorso del medico come perito, la cui autorità speciale e tecnica verrà ad illuminare il giudizio del magistrato.

PRESIDENTE. Ritirati gli altri emendamenti rimane la nuova redazione proposta dall'Ufficio centrale e concordato dal ministro e che è del seguente tenore:

Art. 11.

Nel termine di due anni dal giorno dello infortunio, l'operaio e gli Istituti assicuratori avranno facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura della inabilità, qualora lo stato di fatto manifesti erroneo il primo giudizio o nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio.

Ove sorga controversia sulla determinazione delle indennità, e si tratti d'inabilità temporanea, giudica il collegio dei probiviri, che pronuncia inappellabilmente fino a L. 200, osservando le norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.

In mancanza del collegio dei probiviri giudica inappellabilmente fino alla somma predetta il pretore del luogo ove avvenne l'infortunio.

In tutte le controversie il valore delle quali ecceda le L. 200 giudica il magistrato ordinario del luogo dove avvenga l'infortunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimento.

Per le cause contemplate nel presente articolo non è necessario ministero di avvocato o di procuratore.

A tutti gli atti del procedimento relativo a queste cause e ai provvedimenti di qualunque natura sono applicabili le disposizioni dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1893.

Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti: Quando il valore della controversia non su-

peri le L. 50, mezza lire; da L. 50 a L. 100, una lira; e per ogni L. 100 in più, lire due.

In pendenza della controversia sulla indennità giornaliera, l'Istituto assicuratore è tenuto al pagamento di essa, salvo l'eventuale azione di regresso contro chi di diritto.

Le indennità pagate a titolo di provvisoriale sono computate nella liquidazione definitiva.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o scemarne la misura stabilita con le disposizioni dell'art. 9 è nullo.

(Approvato).

Art. 13.

In caso di inabilità permanente assoluta la indennità, liquidata a norma dell'art. 9, n. 1, sarà, di regola, convertita in rendita vitalizia presso la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità degli operai e, finchè questa non sia istituita, presso una delle Società di assicurazione sulla vita che esercitano legalmente nel Regno.

La Società assicuratrice sarà designata dalla persona colpita dall'infortunio.

In casi eccezionali, il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato, potrà autorizzare il pagamento in capitale dell'indennità contemplata nel presente articolo.

PRESIDENTE. A quest'articolo il senatore Rossi Alessandro propone un emendamento e cioè di rimettere l'articolo 13 del progetto ministeriale.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. La conversione in rendita delle indennità deve essere fatta presso la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed inabilità, che va ad essere istituita con altro progetto di legge; ma provvisoriamente bisogna farlo presso altra Società: siccome le nostre leggi non assoggettano a sufficienti cautele l'azione di queste Società, che fanno assicurazioni sulla vita, l'Ufficio centrale aveva proposto che il Ministero dovesse formare

almeno un elenco delle più solide; se non che il ministro si è manifestato molto restio ad accettare questo incarico che voleva affidargli l'Ufficio centrale, il senatore Rossi pure gli si mostra contrario e l'Ufficio centrale desiste dalla sua proposta e ritorniamo quindi all'antico del Ministero, così come era stato prima proposto. Accettiamo insomma l'emendamento del senatore Rossi.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Grazie!

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, in questo articolo, l'Ufficio centrale, d'accordo col senatore Rossi che aveva presentato un emendamento, propone di ritornare all'articolo 13 del progetto presentato dal ministro; ne do lettura:

Art. 13.

In caso di inabilità permanente assoluta la indennità, liquidata a norma dell'art. 9, n. 1, sarà di regola, convertita in rendita vitalizia presso la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità degli operai e, finchè questa non sia istituita, presso una delle Società di assicurazione sulla vita che esercitano legalmente nel Regno.

La Società assicuratrice sarà designata dalla persona colpita dall'infortunio.

In casi eccezionali, il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato, potrà autorizzare il pagamento in capitale dell'indennità contemplata nel presente articolo 13.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

Il credito dell'indennità o della rendita non può essere pignorato, ceduto nè sequestrato, e gode del privilegio iscritto al n. 6 dell'art. 1958 del Codice civile sui valori depositati a cautela del relativo pagamento.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Qui è detto: « il credito dell'indennità o della rendita non può essere pignorato, ceduto nè sequestrato »; io proporrei di dire: « non può essere ceduto, nè pignorato,

nè sequestrato ». Metterei « ceduto » prima, poi « pignorato e sequestrato ».

Non so se i miei colleghi accettano la proposta.

PRESIDENTE. Il signor ministro e l'Ufficio centrale accettano l'emendamento?

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 14 così emendato.

Art. 14.

Il credito dell'indennità o della rendita non può essere ceduto, nè pignorato, nè sequestrato, e gode del privilegio iscritto al n. 6 dell'art. 1958 del Codice civile sui valori depositati a cautela del relativo regolamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

L'azione per le indennità stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'avvenuto infortunio.

A questo articolo il senatore Rossi Alessandro propone come emendamento il ritorno all'articolo 15 ministeriale.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Nell'articolo 15 del Ministero è stabilita la prescrizione nel termine di un anno. L'Ufficio centrale voleva portare questo termine a due anni, se non che dopo l'opposizione fatta dal senatore Rossi a questa modificazione della proposta governativa, l'Ufficio centrale ha ripreso in esame l'articolo ed esaminate le disposizioni delle nostre legislazioni civili in ordine a questioni analoghe, a diritti di egual natura ed importanza, si è persuaso che convenga mantenere la prescrizione di un anno, come era stata proposta dal Ministero e come desidera il collega Rossi. Accettiamo quindi anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito, si tratta di ritornare all'art. 15 del disegno ministeriale così come il senatore Alessandro Rossi aveva pur proposto.

Rileggo l'articolo 15 nella dizione ministeriale:

Art. 15.

L'azione per conseguire le indennità stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.
(Approvato).

Art. 16.

L'assicurazione è fatta presso la Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3^a).

L'assicurazione potrà anche essere fatta presso Società o Imprese private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno con quelle speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale d'accordo col ministro propone la seguente redazione per l'art. 16:

L'assicurazione deve farsi presso la Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3^a), per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni direttamente o per mezzo d'appaltatori o concessionari.

Le altre persone possono stipularla anche presso Società o imprese private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno con quelle speciali norme e cautele che saranno stabilite nel regolamento.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor ministro e l'Ufficio centrale propongono una nuova redazione dell'art. 16, della quale do lettura:

Art. 16.

L'assicurazione deve farsi presso la Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3^a), per i lavori ese-

guiti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni direttamente o per mezzo d'appaltatori o concessionari.

Le altre persone possono stipularla anche presso Società o imprese private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno con quelle speciali norme e cautele che saranno stabilite nel regolamento.

Nessuno chiedendo la parola lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Viene ora l'art. 17 pel quale il signor ministro d'accordo coll'Ufficio centrale propone una nuova redazione.

Ne do lettura:

Art. 17.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso Società o Compagnie private:

1° Lo Stato per gli operai de' suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate indennità in casi d'infortuni;

2° Coloro che, avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate negli articoli 5 e 6, hanno fondato o fonderanno a loro cura e spese Casse riconosciute per legge o per decreto reale, le quali provvedano in modo permanente ad un numero di operai superiore a 500 ed assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 10, e depositino presso la Cassa depositi e prestiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato una cauzione nella forma e nella misura che saranno determinate in ciascun caso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La cauzione non potrà mai essere inferiore al capitale corrispondente in ragione del cento per cinque al quarto dei premi che si dovrebbero annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata.

Qualora le Casse non abbiano fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto l'obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio;

3° Gl'industriali consociati in Sindacato di

assicurazione mutua, in base di statuti debitamente approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di lire dieci per ogni operaio occupato fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

All'atto della costituzione per il primo anno in via provvisoria gl'industriali consociati devono versare anticipatamente nella Cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno e definitivamente accertate l'eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati.

Negli anni successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell'anno precedente.

Gl'industriali riuniti in Sindacato rispondono in solido per l'esecuzione degli obblighi della presente legge e le contribuzioni dovute dagli associati si esigono con le norme prescritte e coi privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.

Le norme per l'aumento, lo svincolo e la reintegrazione della cauzione delle Casse private e dei Sindacati saranno determinate nel regolamento, di cui all'art. 27.

A questo articolo i senatori De Angeli e Rossi Alessandro propongono la seguente aggiunta:

« L'incasso dei contributi da parte dei sindacati di assicurazione mutua indicati in questo articolo, la restituzione delle relative eccedenze, il pagamento delle indennità e tutti i documenti relativi anche alle Casse riconosciute per legge o per decreto reale sono esenti dalle tasse sulle assicurazioni e da quelle di registro e bollo ».

Inoltre il signor senatore Rossi Alessandro propone i seguenti emendamenti:

Alla fine del 3° capoverso, dire:

« cauzione nella forma e nella misura che saranno determinate con norme aventi carattere generale dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Alla fine del 4° capoverso, dire:

« La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata ».

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'art. 17 che adesso propongo è la riproduzione di quello approvato dalla Camera e di quello approvato dall'Ufficio centrale del Senato nella passata legislatura.

A questo articolo si propongono tre emendamenti, uno dei senatori De Angeli e Rossi concernente l'esonero di alcune tasse, altri due del senatore Rossi destinati a chiarire e completare la disposizione contenuta nel capoverso terzo e nel quarto del testo ministeriale.

Riguardo ai due emendamenti proposti dal senatore Rossi dichiaro subito che li accetto, e questa dichiarazione la faccio anche a nome dell'Ufficio centrale.

Eguale dichiarazione in questo momento non posso fare per l'emendamento concernente l'esonero di alcune tasse, ma spero poterla fare nella prossima seduta. La ragione di questo procrastinamento non ho bisogno di dirla; prima di dare una risposta impegnativa debbo sentire il mio collega delle finanze che ancora non ho potuto consultare. Confido però di potere anche per questo emendamento fare una dichiarazione simile all'altra sugli emendamenti Rossi.

Concludendo, dichiaro che riservo il mio parere soltanto sopra l'emendamento riguardante l'esonero di alcune tasse, accettando gli altri d'accordo coll'Ufficio centrale.

Senatore DE ANGELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE ANGELI. Aveva già reso lode all'Ufficio centrale per aver fatto rivivere le casse private di assicurazione; ma aveva altresì osservato che le gravi cauzioni che si domandavano nel progetto dell'Ufficio centrale ad esse

e ai sindacati di assicurazione mutua, ne rendevano in pratica impossibile la costituzione.

Ora mi sento in dovere di ringraziare l'onorevole ministro per avere ripristinato l'articolo quale era nel precedente progetto di legge approvato dalla Camera, poichè risponde ai desideri di chi realmente vuole la formazione di questi enti autonomi. All'onorevole relatore poi ho occasione di ripetere che io non sono mai stato Presidente del patronato per gli infortuni che ha domandato quelle cauzioni enormi, come egli per errore ha asserito.

Quanto all'emendamento riguardante l'esenzione dalle tasse di assicurazione e di bollo, ho creduto di proporlo perchè lo stesso Ufficio centrale ha dichiarato esplicitamente nella relazione, ed oggi ha ripetuto per bocca dell'onorevole senatore Annoni dell'Ufficio centrale, che non intende menomamente creare nessun monopolio per la Cassa nazionale di assicurazione. Ora, acciocchè le condizioni siano uguali, credo conveniente che, come la Cassa nazionale è esonerata delle tasse di assicurazione, così ne siano esonerati anche i sindacati.

A questo mio emendamento si è voluto associare l'onorevole Rossi, aggiungendo anche le Casse private di assicurazione; ma veggo che nella stampa dei vari emendamenti questa aggiunta è stata posta in modo che il senso ne viene oscuro...

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

Senatore DE ANGELI... Ma siccome l'emendamento non si voterà che nella seduta di domani, così prego l'Ufficio centrale a voler pensare alla redazione corretta dell'emendamento stesso.

Intanto io ringrazio l'onorevole ministro che si è riservato di dire domani se accetta questo emendamento, dopo di avere interpellato il suo collega delle finanze, e ha dato intanto un affidamento favorevole.

Io amo sperare che tanto il ministro delle finanze, quanto quello del Tesoro, che è fautore convinto di tutti gli istituti che abbiano per base la mutualità, non negherà il suo assenso all'abolizione di queste tasse.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore De Angeli di trasmettere per iscritto alla Presidenza il suo emendamento.

Senatore DE ANGELI. Mi farò un dovere di mettermi d'accordo con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Riguardo a questa aggiunta relativa alla esenzione delle tasse, io devo dichiarare che appunto nella fretta in cui si è fatta la stampa degli emendamenti immediatamente prima della seduta, non è stato possibile di rivederne la redazione.

Però siccome non è nemmeno possibile di deliberare sopra questa aggiunta, perchè deve essere sentito il ministro delle finanze, vedremo di concordare per la seduta, che speriamo avvenga domani, una nuova formola che precisi lo stato delle cose.

Vedremo gli originali che ci hanno dato, probabilmente ci sarà questa aggiunta e l'avranno dimenticata in stamperia.

Conchiudendo, io desidererei che si votasse l'articolo 17 in tutto, riservando soltanto l'ultimo capoverso che riguarda le tasse.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Poichè nel discorso che tenni ieri in Senato è questo uno dei voti che ho formalmente espresso, che cioè una volta che l'Ufficio centrale non aveva creduto di tener fermo il privilegio esclusivo della Cassa nazionale per gli infortuni, questo privilegio non dovesse risorgere poi nel fatto, io non posso che associarmi interamente alle dichiarazioni fatte dal senatore De Angeli.

Infatti, il monopolio della Cassa nazionale sarebbe risorto di fatto, se si fossero mantenute le condizioni poste nel disegno di legge così come ci venne proposto e se non ci fosse stata una perfetta equiparazione quanto alle tasse.

Ora, quanto alle condizioni si è già data piena ragione ai voti, che si sono manifestati in quest'aula, col toglierle.

Quanto alla equiparazione nella esenzione di tassa, io certamente non insisterò, perchè il ministro di agricoltura, industria e commercio si pronuncerà oggi piuttosto che domani.

Prendo atto delle sue benevole disposizioni, e spero che anche in questa parte i voti, che si sono manifestati in Senato, abbiano pieno esaudimento.

Va da sè, e s'intende senz'altro la riserva fatta dell'onorevole relatore dell'Ufficio cen-

trale; e una volta, che l'esenzione non è ancora deliberata, conviene rimettere a domani anche la redazione definitiva del testo di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare rileggo l'articolo 17 nel testo che è stato ultimamente concordato dal ministro e dall'Ufficio centrale, coll'accettazione degli emendamenti del senatore Rossi.

Art. 17.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso Società o Compagnie private:

1° Lo Stato per gli operai de' suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate indennità in caso d'infortuni;

2° Coloro che, avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate nell'articolo 6, hanno fondato o fonderanno a loro cura e spese Casse riconosciute per legge o per decreto reale, le quali provvedano in modo permanente ad un numero di operai superiore a 500 ed assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 9, e depositino presso la Cassa depositi e prestiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato una cauzione nella forma e nella misura che saranno determinate con norme aventi carattere generale dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata.

Qualora le Casse non abbiano fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto l'obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio.

3° gl'industriali consociati in Sindacato di assicurazione mutua, in base di statuti debitamente approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di lire dieci per ogni operaio occupato fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

All'atto della costituzione pel primo anno in via provvisoria gl'industriali consociati devono versare anticipatamente nella Cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno e definitivamente accertate, l'eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati.

Negli anni successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell'anno precedente.

Gl'industriali riuniti in Sindacato rispondono in solido per l'esecuzione degli obblighi della presente legge e le contribuzioni dovute dagli associati si esigono con le norme prescritte e coi privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.

Le norme per l'aumento, lo svincolo e la reintegrazione della cauzione delle Casse private e dei Sindacati saranno determinate nel regolamento, di cui all'art. 27.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 17 così emendato, rimanendo inteso che resta sospesa ogni deliberazione sull'aggiunta proposta dai senatori De Angelis e Rossi Alessandro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Le Società esercenti le reti ferroviarie, in forza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, saranno esonerate dall'obbligo di assicurare gli operai presso gli Istituti indicati nell'articolo 16, qualora modifichino gli statuti delle rispettive Casse pensioni e di soccorso di cui agli articoli 31 e 35 dei relativi capitoli di oneri, in modo da renderli conformi alle disposizioni della presente legge, senza che restino pregiudicati i diritti che dai medesimi statuti derivano alle persone iscritte alle predette Casse.

La Compagnia reale delle ferrovie sarde sarà pure esonerata dall'obbligo di assicurare ai suoi operai qualora renda conformi a questa legge

gli ordinamenti delle rispettive Casse di soccorso e previdenza.

Le modificazioni introdotte negli statuti menzionati dovranno essere approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, di concerto col Ministero dei lavori pubblici.

Le Società ferroviarie predette non saranno obbligate a prestar cauzione, così per le Casse esistenti come per altre che volessero fondare agli effetti della presente legge.

(Approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 19.

Nel termine di un mese dalla entrata in vigore della presente legge, i capi od esercenti di imprese, industrie o costruzioni obbligati all'assicurazione degli operai a termine dell'articolo 6, devono denunciare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai ed apprendisti al prefetto della provincia, che ne darà subito notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Entro un mese dalla data della denuncia al prefetto, deve essere stipulato il contratto di assicurazione presso l'Istituto di cui all'articolo 16, o deve esser data prova che fu provveduto ai termini degli articoli 17 e 18.

I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai entro dieci giorni dal cominciamento dei lavori e nello stesso periodo di tempo debbono fare la denuncia di cui nella prima parte del presente articolo.

(Approvato).

Art. 20.

Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione deve, nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto di assicurazione, darne notizia al prefetto della provincia direttamente o per mezzo del sindaco, che dovrà trasmetterla immediatamente al prefetto.

Il prefetto trasmetterà alla fine di ogni mese al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunciati nel mese stesso.

Le variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni dovranno essere notificate nello stesso modo nei primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui sono avvenute. Il prefetto ne darà subito notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le norme per la denuncia e le indicazioni che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'art. 27.

Le omissioni della denuncia e delle notificazioni predette saranno punite con ammenda da 50 a 100 lire.

(Approvato).

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Siccome l'articolo 21 importerà una discussione non breve, così, stante l'ora tarda, mi sembra opportuno che si debba rimandare il seguito della discussione ad altro giorno.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi permetto di proporre al Senato che voglia tenere domani una seduta straordinaria, onde terminare la discussione del presente disegno di legge.

Capisco che è un sacrificio che chiedo al Senato, ma spero che il Senato non vorrà rifiutarlo.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Poichè mi sembra che questo disegno di legge sia già molto bene avviato, e vi è l'urgenza anche per un altro disegno di legge, già iscritto all'ordine del giorno per « Modificazioni alla legge 17 maggio 1874 sulle Casse postali di risparmio e aggiunte alla legge 17 maggio 1863, n. 1270, sulla Cassa dei depositi e prestiti, n. 72 », pregherei l'illustrissimo signor presidente ed il Senato di voler porre all'ordine del giorno della seduta di domani anche questo progetto di legge.

Voci. Dopo quello degli infortuni!

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Certamente.

PRESIDENTE. Siccome relatore di questo progetto di legge è pure l'onor. Vacchelli, così io domando il suo avviso in proposito.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Io sono agli ordini del Senato, ma desidererei che prima si desse termine alla discussione del progetto di legge sugli infortuni.

Del resto io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni, resta inteso che domani vi sarà seduta pubblica.

Leggo quindi l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14 e 30 che resta così stabilito:

Infortuni sul lavoro;

Modificazioni alla legge 27 maggio 1875 sulle Casse postali di risparmio e aggiunta alla legge 17 maggio 1863, n. 1270, sulla Cassa dei depositi e prestiti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, del seguente progetto di legge:

Modificazioni all'art. 60 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144.

Votanti	77
Favorevoli	64
Contrari	13

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).